


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 febbraio 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1999, n. 27.

Per lo sviluppo dei distretti industriali Pag. 3

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1999, n. 28.

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato Pag. 5

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1999, n. 22.

Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l'utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia Pag. 8

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 1997, n. 6 «Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi». Pag. 9

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1999, n. 22.

Disposizioni in materia di non applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e disposizioni in materia di estinzione di crediti Pag. 10

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1999, n. 23.

Provvedimenti urgenti relativi al parco naturale regionale delle Cinque Terre Pag. 10

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1999, n. 24.

Distacco di porzione di territorio dal comune di Pieve Ligure, in provincia di Genova, e relativa aggregazione al comune di Sorì, in provincia di Genova Pag. 11

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 27.

Risanamento del bilancio e contributi spese per attività, gestione e conservazione del patrimonio della fondazione «Cristoforo Colombo» Pag. 12

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 28.

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati, e modifiche alle leggi regionali 27 dicembre 1994, n. 66 e 13 maggio 1996, n. 21 Pag. 13

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1999, n. 29.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) Pag. 16

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1999, n. 30.

Disposizioni relative al calendario venatorio regionale per l'annata venatoria 1999/2000 Pag. 16

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 1999, n. 31.

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio).
Pag. 19

REGOLAMENTO REGIONALE 29 giugno 1999, n. 1.

Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale Pag. 20

REGIONE SICILIA**LEGGE REGIONALE 28 settembre 1999, n. 24.**

Misure di accompagnamento per l'anno 1999 per il settore della pesca e sussidi per i familiari delle vittime di naufragi.
Pag. 31

LEGGE REGIONALE 28 settembre 1999, n. 25.

Modifiche della legge regionale 1° marzo 1995, n. 19, ed altre disposizioni, concernenti gli accimenti di materiali da cava.
Pag. 31

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1999, n. 27.

Per lo sviluppo dei distretti industriali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 17 novembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione individua il distretto industriale quale ambito di sviluppo economico-occupazionale e quale sede di promozione e di coordinamento delle iniziative locali di politica industriale attraverso il confronto fra le parti istituzionali, economiche e sociali operanti nell'area, al fine di concorrere al rafforzamento della competitività del sistema produttivo, perseguire l'uso più efficace degli strumenti di politica industriale esistenti, ricercare ed attivare nuove linee di intervento, favorire l'attuazione di progetti transregionali.

2. Al fine di quanto previsto al comma 1, la Regione favorisce la predisposizione di piani di sviluppo attraverso:

a) l'aumento della capacità tecnologica, della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, anche attraverso la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche;

b) la creazione di progetti comuni a più imprese, in particolare se finalizzati anche all'aggregazione di soggetti inizialmente diversi;

c) la valorizzazione e l'affinamento delle risorse umane attraverso la formazione;

d) il miglioramento delle condizioni ambientali del distretto;

e) l'internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati, in particolare quando connessa con l'aumento della capacità di regia degli insediati nel distretto;

f) lo stimolo e lo sviluppo di opere o sistemi infrastrutturali e impiantistici, in particolare in abbinamento fra soggetti pubblici e privati;

g) il riordino delle politiche territoriali;

h) il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

3. Ogni altra attività connessa con quanto previsto al comma 2, ovvero sopravvenuta per effetto di innovazioni tecnologiche, può rientrare nelle finalità di sviluppo dei distretti industriali.

Art. 2.

Individuazione dei distretti industriali

1. Ai fini della presente legge i distretti industriali sono individuati ai sensi dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dall'art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140, con deliberazione della giunta regionale da adottarsi, in sede di prima attuazione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In via transitoria, e fino all'attuazione di quanto stabilito al comma 1, sono fatte salve le deliberazioni della giunta regionale del 27 maggio 1994, n. 2179, e del 13 ottobre 1994, n. 4751, riguardanti la determinazione dei distretti industriali in Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

Costituzione del comitato di distretto

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, in ognuno degli ambiti territoriali di cui all'art. 2 è costituito un comitato di distretto.

2. Il comitato di distretto rappresenta il distretto industriale.

3. Nel comitato di distretto, così come previsto dall'art. 4, sono rappresentati i comuni territorialmente competenti, le province e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le Associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali.

4. Il comitato di distretto è costituito con deliberazione della giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta di almeno uno dei soggetti aventi diritto alla partecipazione.

5. Ogni comitato di distretto ha sede e segreteria presso il comune con maggiore popolazione fra quelli appartenenti al distretto. L'ubicazione di sede e segreteria può essere variata con semplice deliberazione del comitato di distretto, purché permanga nell'ambito territoriale di quest'ultimo.

6. Per l'organizzazione dei lavori la giunta regionale, con apposito regolamento, può stabilire ulteriori specifiche modalità operative del comitato di distretto.

Art. 4.

Composizione e operatività del comitato di distretto

1. Il comitato di distretto è composto da:

a) rappresentanti dei comuni nelle figure dei sindaci o di loro delegati, in numero non superiore a tre;

b) due rappresentanti designati unitariamente dalle associazioni degli industriali;

c) due rappresentanti designati unitariamente dalle associazioni degli artigiani;

d) un rappresentante per ognuna delle province su cui si estende il territorio del distretto nella figura del presidente o di un suo delegato;

e) un rappresentante per ognuna delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti nel territorio del distretto nella figura del presidente;

f) un rappresentante designato unitariamente dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

2. In sede di prima nomina i comuni rappresentati sono quelli che presentano il maggior numero di unità locali produttive di settore insediate nel territorio di riferimento. Successivamente, ad ogni rinnovo del comitato di distretto ai sensi dell'art. 5, comma 4, permangono componenti di diritto non più di due comuni che presentano il maggior numero di unità locali produttive di settore insediate nel territorio di riferimento, mentre i restanti comuni sono scelti a rotazione secondo i criteri di cui all'art. 6, comma 3.

3. I rappresentanti di cui al comma 1, lettere b), c) ed f) sono comunicati alla giunta regionale dai soggetti competenti e possono essere sostituiti. In mancanza di designazione unitaria, la giunta regionale provvede autonomamente alla nomina dei componenti mancanti scelti fra persone di comprovata esperienza nel campo economico-produttivo, tenendo conto dei soggetti più rappresentativi, considerati i criteri di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580. La giunta regionale delibera, altresì, singolarmente e per ogni distretto, il numero di rappresentanti dei comuni di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 2. Successivamente alla prima nomina, il comitato di distretto, con propria deliberazione, può modificare il numero dei rappresentanti stabiliti con la procedura di cui al periodo precedente.

4. Il comitato di distretto è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Art. 5.

Il presidente

1. Il comitato di distretto nomina il proprio presidente fra i membri di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del comitato di distretto e resta in carica 3 anni.

3. Decorsi trenta giorni dalla costituzione del comitato di distretto senza che sia intervenuta l'elezione del presidente, la giunta regionale provvede direttamente alla nomina.

4. Ogniqualvolta decade il presidente, il comitato di distretto si rinnova nel rispetto di quanto previsto all'art. 4, commi 2 e 3.

5. Il presidente, se eletto tra i membri di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), cessa dal mandato in caso di decadenza dalle finzioni di rappresentante dei comuni.

Art. 6.

Compiti del comitato di distretto

1. Il comitato di distretto svolge i seguenti compiti:

a) istituisce la denominazione breve del proprio distretto industriale;

b) adotta il programma di sviluppo e provvede a sorvegliarne lo stato di attuazione.

c) approva i progetti predisposti dalle reti di enti e dai gruppi progettuali privati, al fine di ammetterli all'accesso delle risorse per lo sviluppo del distretto;

d) delega il presidente all'effettuazione di singoli interventi esecutivi del comitato di distretto;

e) ogni sei mesi, ovvero ogniqualvolta lo ritenga necessario, convoca i rappresentanti di tutti i comuni del distretto industriale, delle province e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, delle Associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali, nonché delle altre realtà economico-associative operanti nel distretto, al fine di assicurare la più ampia partecipazione delle realtà sociali ed economiche operanti nello stesso.

2. Il comitato di distretto fissa con regolamento interno le proprie modalità operative e le occasioni di consultazione degli organismi di cui al comma 1, lettera e), nel rispetto di quanto previsto nella presente legge e nelle norme correlate.

3. Il comitato di distretto fissa i criteri di rotazione dei rappresentanti dei comuni in seno al comitato stesso, previo parere dell'organismo di cui al comma 1, lettera e).

Art. 7.

Programma di sviluppo dei distretti industriali

1. Il programma di sviluppo ha, di norma, durata triennale e viene aggiornato almeno annualmente su iniziativa del comitato di distretto, ricostituendone la medesima estensione triennale.

2. Il programma di sviluppo, nell'ambito di un progetto di politica industriale volto allo sviluppo del distretto industriale e conformemente alle finalità della presente legge, determina:

a) le linee strategiche dell'operato del distretto;

b) le scelte prioritarie di investimento privato per lo sviluppo del distretto;

c) gli interventi prioritari infrastrutturali nel territorio del distretto;

d) la possibilità di accesso di specifici progetti alle risorse previste.

3. I programmi di sviluppo possono indicare le specifiche iniziative da realizzare, qualora queste siano già state proposte dai soggetti di cui agli articoli 8 o 9 e complete di piani finanziari e temporali di spesa relativi a ciascuno di essi, con indicazione del tipo e dell'entità delle risorse pubbliche e private. Nei casi di progetti di iniziativa pri-

vata, gli incentivi richiesti al comitato di distretto e destinati alla realizzazione del progetto, non potranno essere superiori alla metà dell'ammontare della previsione di spesa.

4. Dopo la sua adozione, il programma di sviluppo è trasmesso alla giunta regionale, che lo approva anche parzialmente entro sessanta giorni ovvero lo rinvia al comitato di distretto per un riesame, ovvero lo respinge.

5. La giunta regionale, approvato il programma di sviluppo, ovvero decorsi inutilmente sessanta giorni dopo la richiesta di riesame, si attiva secondo quanto stabilito dalla presente legge.

6. Il programma di sviluppo approvato è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 8.

Progetti di iniziativa pubblica e conferenza dei servizi

1. Il presidente della giunta regionale, su istanza del comitato di distretto, convoca una conferenza dei servizi ai sensi della normativa vigente, al fine di accelerare l'attuazione di specifici progetti che richiedono l'azione coordinata e integrata dell'amministrazione regionale e di ogni altra amministrazione locale o statale, o comunque di altri soggetti pubblici o privati, per la definizione e la realizzazione di opere pubbliche, interventi sul territorio e infrastrutture di interesse prioritario.

2. Ove una amministrazione esprima il suo motivato dissenso nei confronti delle determinazioni della conferenza dei servizi, il presidente della giunta regionale, sentito il comitato di distretto, promuove le intese necessarie per raggiungere l'unanimità delle adesioni.

3. Se l'intesa di cui al comma 2 non è raggiunta entro tre mesi dall'accertato contrasto, relativamente agli enti locali il presidente della giunta regionale avoca alla sua competenza le determinazioni da assumere. Se la mancata intesa riguarda altri enti, si procede ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469.

Art. 9.

Progetti di iniziativa privata

1. Le società in qualunque forma costituite, i consorzi, le associazioni temporanee, e le altre forme di cooperazione fra imprese comunque denominate, che siano costituiti da imprese di cui almeno una insediata nel territorio distrettuale possono sottoporre al comitato di distretto specifici progetti finalizzati agli obiettivi di sviluppo del distretto industriale.

2. I soggetti di cui al comma 1, costituiti in forma di società di capitali, possono prevedere la collaborazione di soggetti pubblici e privati non insediati nel distretto, purché gli esterni non partecipino al capitale sociale in misura superiore al cinquanta per cento del complessivo. Ogni soggetto di cui al comma 1 può comunque prevedere la collaborazione di soggetti, pubblici e privati, non insediati nel distretto, purché gli esterni non partecipino in misura superiore al settanta per cento del costo complessivo del singolo progetto.

3. All'interno di un medesimo progetto si considera unitaria la partecipazione di diverse aziende giuridicamente autonome ma facenti capo ai medesimi soci di riferimento.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, al fine di raggiungere lo scopo previsto nel progetto, possono prevedere la costituzione di un nuovo soggetto privato a cui si impegnino a partecipare, per l'intera durata di svolgimento del progetto, con quote predeterminate e tali da costituire l'intero capitale del nuovo soggetto. A quest'ultimo soggetto possono essere trasferite le competenze di sviluppo, attive e passive, autorizzate dal comitato di distretto, nei confronti del progetto medesimo.

5. Il comitato di distretto esamina le proposte e, se rientrano nel programma di sviluppo del distretto, le approva, le trasmette alla giunta regionale, e consente l'accesso alle procedure di cui agli articoli 7 e 11.

6. La giunta regionale, in casi particolari, può respingere il progetto ovvero sospendere l'approvazione per un periodo non superiore a centottanta giorni, decorsi i quali viene dato corso, senz'altro, alle conseguenze esecutive una volta che il comitato di distretto abbia proceduto entro i termini di sospensione alla sua ratifica.

Art. 10.

Accelerazione delle procedure amministrative previste per l'attuazione del programma di sviluppo dei distretti e per la realizzazione di nuovi investimenti.

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 8, sono ridotti della metà tutti i termini previsti da leggi o atti amministrativi regionali relativi a procedimenti per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi o di atti comunque denominati la cui acquisizione è necessaria per l'attuazione delle iniziative progettuali di cui agli articoli 8 e 9, nonché per la realizzazione di nuovi investimenti da parte di imprese industriali, artigiane di produzione e di servizio alla produzione nei distretti.

2. In difetto della determinazione di un termine, il procedimento relativo al rilascio degli atti di cui al comma 1 deve concludersi entro sessanta giorni. Per la decorrenza dei termini di cui al presente comma e di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.

3. I responsabili dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione delle iniziative e degli interventi di cui al comma 1 sono tenuti ad apporre sulle domande e richieste relative presentate dai soggetti interessati apposita annotazione evidenziante l'applicazione della riduzione dei termini di cui al comma 1.

Art. 11.

Risorse per la gestione e l'attuazione dei programmi di sviluppo dei distretti industriali

1. Per l'individuazione delle modalità e delle forme di finanziamento degli interventi previsti nel programma di sviluppo e ritenuti prioritari possono essere promossi specifici accordi di programma, ai sensi della normativa vigente.

2. I contributi correlati ai programmi di sviluppo dei distretti, nell'ambito di quanto previsto al comma 1, possono essere erogati a favore di soggetti pubblici, privati o di natura mista, responsabili della attuazione delle iniziative inserite nel programma di sviluppo.

3. Per l'attuazione di opere pubbliche, di interventi sul territorio o di infrastrutture, il cui progetto è compreso nel programma di sviluppo, i contributi di cui al comma 2 possono essere concessi sino alla misura del cento per cento.

Art. 12.

Forme di finanziamento

1. Alle iniziative progettuali, inserite nel programma di sviluppo di cui agli articoli 8 e 9 ed approvate dalla giunta regionale, finanziabili attraverso le leggi agevolative esistenti, secondo le modalità loro proprie, potrà essere riconosciuta dalla giunta stessa priorità.

2. Per l'assegnazione dei contributi, nel caso non si ritenesse di utilizzare le leggi agevolative esistenti, si ricorrerà a stanziamenti specificatamente attribuiti con la legge di bilancio.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 11 novembre 1999

ANTONIONE

99R0936

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1999, n. 28.

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 17 novembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME IN MATERIA DI LAVORO

Art. 1.

Dati sensibili

1. La Regione, tramite l'agenzia regionale per l'impiego, nell'ambito degli adempimenti e per le finalità previste dall'art. 6 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, è autorizzata allo svolgimento delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dei dati sensibili attinenti a:

a) opinioni politiche, relativamente all'iscrizione ed avviamento al lavoro di cittadini extracomunitari con *status* di rifugiati politici;

b) adesioni a sindacati e organizzazioni a carattere sindacale, relativamente:

- 1) alla composizione dei conflitti di lavoro;
- 2) alla programmazione di azioni mirate;
- 3) ai contratti di formazione e lavoro;
- 4) alle convenzioni per l'assunzione dei dirigenti;
- 5) alla ricollocazione dei lavoratori a rischio;
- 6) all'inserimento professionale di giovani ed attività affini;
- 7) alla partecipazione a organismi collegiali;

c) allo stato di salute, relativamente:

1) all'iscrizione, avviamento al lavoro e tirocinio di soggetti affetti da menomazioni invalidanti;

2) interventi contributivi ad aziende per assunzioni di invalidi e, in genere, di soggetti portatori di handicap;

3) tenuta di albi di soggetti con deficit sensoriali;

4) dichiarazioni rese in ordine alla presenza nel nucleo familiare di soggetti invalidi;

d) attività di servizio sociale.

2. La Regione, nell'ambito degli adempimenti e per le finalità previste dalla legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, è autorizzata allo svolgimento delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996, dei dati sensibili attinenti allo stato di salute delle persone di cui all'art. 4 della legge regionale n. 7/1992.

3. I limiti alla comunicazione e diffusione dei dati sensibili di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento di cui all'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 1/1998, in conformità alla legge n. 675/1996.

Art. 2.

Esclusione delle offerte anormalmente basse negli appalti pubblici dei servizi di importo inferiore a 200.000 euro

1. In attesa dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in maniera completa ed organica gli appalti di servizi, il cui valore di stima sia inferiore a 200.000 euro, I.V.A. esclusa, negli appalti pubblici dei servizi vengono escluse le offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione.

2. Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto dell'offerta o, in caso di parità, delle offerte che presentino il ribasso percentualmente maggiore, che, come tali, non verranno conteggiate ai fini della media stessa.

3. La procedura di esclusione di cui al comma 2 non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a tre.

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale n. 1/1998 in materia di nuove attività imprenditoriali

1. Al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/1998, le parole «sino a quattro mesi» sono sostituite dalle parole «sino a otto mesi».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/1998, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Il termine previsto dal comma 4, secondo periodo, trova applicazione per le domande di contributo presentate in data successiva al 31 dicembre 1998».

Capo II

NORME IN MATERIA DI COOPERAZIONE

Art. 4.

Finanziaria regionale per la cooperazione

1. Al fine di promuovere e sostenere il settore della cooperazione, l'amministrazione regionale assegna finanziamenti al «Consorzio regionale garanzia fidi - Società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale per la cooperazione (Fin.Re.Co.)», costituito tra le cooperative iscritte al registro regionale delle cooperative di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e successive modificazioni, con esclusione delle cooperative iscritte alla sezione «edilizia».

2. Per tale finalità l'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a Fin.Re.Co. mezzi finanziari che possono essere utilizzati a favore delle cooperative associate, per i seguenti tipi di intervento:

- a) concessione di garanzia;
- b) finanziamento agevolato ed apporto di capitale in veste di socio sovventore;
- c) contributo per servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese cooperative, nonché per programmi di formazione e riqualificazione imprenditoriale.

3. L'amministrazione regionale emana direttive e criteri per l'utilizzo dei fondi assegnati per interventi a favore delle cooperative di cui al comma 1, con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla cooperazione.

4. Con la stessa deliberazione prevista al comma 3 sono emanate direttive e criteri per l'utilizzo dei fondi derivanti dai rientri dei finanziamenti erogati.

Art. 5.

Gestione del fondo mutualistico regionale

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Fin.Re.Co. finanziamenti da utilizzare a favore delle cooperative iscritte al registro regionale delle cooperative di cui alla legge regionale n. 79/1982 e successive modificazioni, e loro consorzi, che non aderiscono alle associazioni regionali di cooperative di cui all'art. 16 della stessa legge regionale n. 79/1982 o che aderiscono a tali associazioni nelle ipotesi in cui le stesse non abbiano costituito i fondi mutualistici di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2. La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla cooperazione, emana direttive e criteri per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 59/1992.

3. Il gettito dei fondi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 15 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19, che affluisce al capitolo 876 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, istituito ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 19/1993, si interpreta come destinato alle finalità di cui ai commi 1 e 2.

Art. 6.

Fondi mutualistici delle associazioni

1. Le associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo possono costituire i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall'art. 11 della legge n. 59/1992, al fine di promuovere e finanziare nuove imprese, nonché iniziative tese allo sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica e all'incremento dell'occupazione. I fondi possono essere gestiti, senza scopo di lucro, da società per azioni o da associazioni.

2. Per le finalità del comma 1, le associazioni regionali, qualora non posseggano la personalità giuridica, nonché le associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici, devono essere riconosciute dall'amministrazione regionale.

3. I fondi di cui al comma 1 possono essere alimentati anche da contributi erogati da enti pubblici o da privati.

4. Con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:

a) i criteri e le modalità per il riconoscimento delle associazioni regionali e per l'approvazione dei relativi statuti, per l'approvazione degli statuti delle società e delle associazioni di gestione dei fondi mutualistici e per la gestione dei medesimi;

b) i criteri e le modalità per la vigilanza sulle società e associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici.

Art. 7.

Convenzione

1. I finanziamenti di cui agli articoli 4 e 5 sono assegnati a condizione che Fin.Re.Co. stipuli con l'amministrazione regionale una convenzione nella quale siano fissate le procedure connesse alle operazioni di finanziamento e le modalità con cui l'ente fornisce all'amministrazione regionale costanti flussi di informazioni in merito alla propria attività.

Art. 8.

Interventi de minimis a favore di società cooperative

1. Gli interventi a favore delle società cooperative previsti dagli articoli 4 e 5 sono attuati secondo la regola comunitaria del *de minimis*.

Art. 9.

Nomina dei commissari liquidatori delle cooperative

1. Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa delle cooperative, i commissari liquidatori sono nominati con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla cooperazione.

2. I commissari liquidatori devono essere scelti tra gli iscritti all'albo regionale dei revisori degli enti cooperativi o agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti in materia di lavoro.

Art. 10.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 4, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 3.450 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 8798 (2.1.243.3.10.02) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla rubrica n. 27 - programma 0.24.1 - spese d'investimento - categoria 2.4 - con la denominazione «Finanziamento al consorzio regionale di garanzia fidi - S.c.r.l. - Finanziaria regionale per la cooperazione (FIN.RE.CO) per interventi a favore delle cooperative associate, iscritte al registro di cui alla legge regionale n. 79/1982, e successive modificazioni, con esclusione delle cooperative iscritte alla sezione «edilizia» e con lo stanziamento di lire 3.450 milioni per l'anno 1999.

2. Per le finalità previste dall'art. 5, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 926 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 8799 (2.1.243.3.10.02) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla rubrica n. 27 - programma 0.24.1 - spese d'investi-

mento - categoria 2.4 - con la denominazione «Finanziamento al consorzio regionale di garanzia fidi - S.c.r.l. - Finanziaria regionale per la cooperazione (FIN.RE.CO), per interventi a favore delle cooperative, iscritte al registro di cui alla legge regionale n. 79/1982, e loro consorzi, che non aderiscano alle associazioni regionali di cui all'art. 16 della legge regionale n. 79/1982 o che aderiscano ad associazioni che non abbiano costituito i fondi mutualistici di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992» e con lo stanziamento di lire 926 milioni per l'anno 1999.

3. All'onere di lire 3.450 milioni per l'anno 1999, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dallo stanziamento del capitolo 8790 del precitato stato di previsione della spesa.

4. All'onere di lire 926 milioni per l'anno 1999, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, si provvede:

a) per lire 726 milioni mediante prelevamento dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del citato stato di previsione della spesa (partita n. 706 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze 20 gennaio 1999, n. 6;

b) per lire 200 milioni mediante prelevamento dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del citato stato di previsione della spesa (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

Art. 11.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'art. 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22;
- b) la legge regionale 8 agosto 1986, n. 32;
- c) l'art. 2 della legge regionale 19 novembre 1990, n. 51;
- d) l'art. 16 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19;
- e) l'art. 2 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10;
- f) i commi 12, 14, 17, 18, 20 e 21 dell'art. 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;
- g) l'art. 42 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9.

Capo III

NORME IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Art. 12.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 17/1972 concernente la definizione dell'impresa artigiana

1. L'art. 3 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. È considerata artigiana l'impresa costituita in forma cooperativa o in altra forma societaria, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata o in accomandita per azioni, purché la maggioranza dei soci, o per lo meno uno nell'ipotesi di due soci, partecipi al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

2. È altresì considerata artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'art. 2, e con gli scopi di cui all'art. 1:

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio, sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 1 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 1 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

3. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità della società di cui al comma 2, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 2.

4. Le limitazioni numeriche stabilite dall'art. 2 si applicano alle imprese previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, computandosi i soci che partecipano al lavoro in luogo dei dipendenti, con esclusione dal computo del rappresentante legale della società».

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale n. 6/1970 in materia di commissioni provinciali per l'artigianato, e modifica all'art. 123 della legge regionale n. 47/1993 in materia di sanzioni.

1. All'art. 6 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22/1992, i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La commissione provinciale per l'artigianato all'inizio di ciascun anno predisporre un piano annuale di revisione a campione delle imprese iscritte all'albo provinciale delle imprese artigiane, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti artigianali in capo alle imprese medesime.

2. Per l'effettuazione delle revisioni delle imprese iscritte all'albo provinciale delle imprese artigiane, la commissione provinciale per l'artigianato può avvalersi di personale addetto al proprio ufficio di segreteria».

2. All'art. 10 della legge regionale n. 6/1970, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 22/1992, al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) nove imprenditori artigiani designati dalle organizzazioni degli artigiani maggiormente rappresentative a livello regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;».

3. All'art. 10 della legge regionale n. 6/1970, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 22/1992, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La designazione dei soggetti indicati al comma 2, lettere a) e c), è comunicata entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il presidente della giunta regionale può provvedere ugualmente alla nomina in base alle designazioni pervenute e la commissione è validamente costituita quando risulti composta da almeno la metà più uno dei componenti assegnati».

4. Il secondo periodo del comma 4 dell'art. 10-*quater* della legge regionale n. 6/1970, come introdotto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 22/1992, è come da ultimo modificato dall'art. 57, comma 8, della legge regionale n. 29/1996, è sostituito dal seguente:

«Ai componenti che risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede la commissione ovvero che effettuino personalmente gli accertamenti di cui all'art. 2, sesto comma, in un comune diverso da quello di residenza, spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, previa autorizzazione del presidente della commissione provinciale per l'artigianato».

5. Le commissioni provinciali per l'artigianato, costituite ai sensi dell'art. 35, comma 4, della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, durano in carica fino alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del decreto di nomina delle commissioni costituite con le modalità e nella composizione previste dalla presente legge, e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Il comma 4 dell'art. 123 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è sostituito dal seguente:

«4. Le commissioni provinciali per l'artigianato qualora, nell'esercizio delle proprie funzioni, rilevano infrazioni di cui al comma 1, sono tenute ad informare i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria».

Art. 14.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 4/1992 in materia di interventi in conto capitale a favore delle imprese artigiane

1. Il comma 3 dell'art. 78 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è sostituito dal seguente:

«3. I beni oggetto dei contributi previsti dall'art. 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, nonché dei contributi previsti dal comma 1, non possono essere distolti dalla loro destinazione artigianale per un periodo di due anni se si tratta di beni mobili, e di cinque anni se si tratta di beni immobili, a decorrere dalla data della concessione da parte dell'E.S.A. dei contributi medesimi».

2. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 4/1992, è aggiunto il seguente:

«Art. 78-bis (Vincoli sui beni necessari all'attività artigianale oggetto di contributi). — 1. I beni oggetto dei contributi previsti dall'art. 12, sesto comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come aggiunto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale n. 48/1985, nonché previsti dall'art. 2 della legge regionale n. 48/1985, come sostituito dall'art. 5, primo comma, della legge regionale n. 31/1986, non possono essere alienati, locati, ceduti in comodato o uso, o comunque distolti dalla loro destinazione artigianale, per un periodo di due anni se si tratta di beni mobili e di cinque anni se si tratta di beni immobili.

2. I vincoli di destinazione previsti dal comma 1 decorrono:

a) dalla data del rogito notarile nel caso di solo acquisto di beni immobili;

b) dalla data della fine dei lavori nel caso di costruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro conservativo, completamento, straordinaria manutenzione di beni immobili;

c) dalla data dell'ultima fattura o altra documentazione comprovante la spesa relativa all'acquisto di beni mobili.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contributi concessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 15.

*Modifiche all'art. 59 della legge regionale n. 9/1996
in materia di interventi a favore dell'artigianato*

1. Il comma 12 dell'art. 59 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, è sostituito dal seguente:

«12. Le disposizioni di cui al n. 1) del terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle norme concernenti l'artigianato, nonché all'art. 78, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e all'art. 20 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, si applicano limitatamente alle domande presentate all'E.S.A. entro il 31 dicembre 1995. Le disposizioni di cui al capo II della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano alle domande presentate all'E.S.A. entro il 30 giugno 1996».

2. Al comma 13 dell'art. 59 della legge regionale n. 9/1996, le parole «entro il 31 dicembre 1995» sono sostituite dalle parole «entro i termini previsti».

Art. 16.

*Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 1/1984
in materia di sanzioni*

1. Dopo il n. 2 del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, è inserito il seguente:

«2-bis. Ai comuni in materia di artigianato».

Art. 17.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera b) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 6/1970;

b) le lettere b) ed f) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 6/1970;

c) i commi 3 e 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 6/1970;

d) le parole «e componente della commissione regionale per l'artigianato» di cui al comma 2 dell'art. 10-bis della legge regionale n. 6/1970;

e) il capo V della legge regionale n. 6/1970;

f) il comma 6 dell'art. 35 della legge regionale n. 31/1996.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 15 novembre 1999

ANTONIONE

99R0937

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1999, n. 22.

Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l'utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 22 novembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Localizzazione e rapporto di pertinenza

1. I proprietari di immobili e gli aventi titolo sui medesimi, ai sensi dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli), possono realizzare nel sottosuolo degli stessi o di aree pertinenziali esterne, nonché al piano terreno dei fabbricati, nuovi parcheggi, da destinarsi a pertinenza di unità immobiliari residenziali e non, posti anche esternamente al lotto di appartenenza, senza limiti di distanza dalle unità immobiliari cui è legato da rapporto di pertinenza, purché nell'ambito del territorio comunale o in comuni contermini, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale), come modificato dall'art. 17, comma 90, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e di provvedimenti di decisione e di controllo).

2. Il rapporto di pertinenza è garantito da un atto unilaterale, impegnativo per sé, per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo, da trascrivere nei registri immobiliari.

Art. 2.

Disciplina degli interventi

1. I parcheggi non devono essere incompatibili con il piano urbano del traffico ove esistente, con la tutela dei corpi idrici, con l'uso delle superfici sovrastanti e comportano necessità di deroga ai sensi dell'art. 9 della legge n. 122/1989 solo in presenza di specifiche destinazioni urbanistiche della parte di sottosuolo interessata dall'intervento.

2. I parcheggi sono considerati opere di urbanizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 10/1977 e sono realizzabili anche al di sotto delle aree destinate ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono in ogni caso consentite le opere accessorie anche esterne, atte a garantire la funzionalità del parcheggio, quali rampe, aerazioni, collegamenti verticali e simili, nei limiti strettamente necessari per la loro accessibilità e per lo scopo specifico.

Art. 3.

Utilizzo del patrimonio comunale

1. I comuni, fatte salve le disposizioni in materia di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico, anche su richiesta dei privati interessati, in forma individuale ovvero societaria, possono cedere in

diritto di superficie aree del loro patrimonio o il sottosuolo delle stesse per la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali e, a tal fine, individuano le localizzazioni necessarie.

2. Al fine della cessione di cui al comma 1, i comuni pubblicano apposito bando destinato a persone fisiche o giuridiche, proprietarie o non proprietarie di immobili, riunite anche in forma cooperativa, nonché ad imprese di costruzione, definendo:

- a) i requisiti dei soggetti aventi diritto;
- b) le modalità di selezione delle richieste e di concessione del diritto di superficie sulle aree;
- c) l'ambito territoriale di riferimento per soddisfare il fabbisogno di parcheggi delle unità immobiliari interessate;
- d) la documentazione tecnico progettuale necessaria;
- e) le garanzie economico-finanziarie da prestare.

3. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione, ai sensi del comma 4 dell'art. 9 della legge n. 122/1989, recante altresì l'impegno del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa a non mutare destinazione d'uso.

Art. 4.

Principi e ambito di applicazione

1. La denuncia di inizio attività è disciplinata dai successivi articoli sulla base dei principi di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso ai documenti amministrativi), come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica).

2. In coerenza con i principi indicati al comma 1 sono subordinati a denuncia di inizio attività gli interventi di cui all'art. 4 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), come sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e successive modifiche, nonché quelli sottoposti ad autorizzazione edilizia in base alla legislazione vigente, ferma restando la possibilità di usufruire della procedura prevista dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), e successive modificazioni e integrazioni.

3. La facoltà di denuncia di inizio attività si applica a tutti gli interventi edilizi definiti nell'allegato A della deliberazione della giunta regionale n. 6/38573 del 25 settembre 1998, avente ad oggetto «Criteri ed indirizzi generali per la predisposizione dei regolamenti edilizi comunali», purché conformi alla vigente strumentazione urbanistica comunale; nei casi in cui siano dovuti oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, il relativo calcolo deve essere allegato alla denuncia di inizio attività e il pagamento va effettuato nelle modalità previste dalla vigente normativa, prima dell'inizio dei lavori, fatta comunque salva la possibilità per il comune di richiedere anche successivamente al predetto termine eventuali integrazioni, da corrispondersi secondo le modalità definite da normativa vigente.

Art. 5.

Immobili vincolati con specifico provvedimento amministrativo

1. Con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 4, la facoltà di procedere con denuncia di inizio attività non si applica agli immobili assoggettati, con specifico provvedimento amministrativo, dalle competenti autorità ai vincoli di carattere storico-artistico, ambientale e paesaggistico, salvo preventiva acquisizione di autorizzazione da parte delle competenti autorità preposte alla tutela del vincolo ad eccezione delle opere edilizie previste dall'art. 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale).

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti

1. L'art. 2 della legge regionale n. 15/1996 è così sostituito:

«Art. 2. — 1. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti possono comportare l'apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l'osservanza dei requisiti di aerilluminazione, nonché, ove lo strumento urbanistico generale comunale vigente risulti approvato dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico), modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, purché nei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico ed unicamente al fine di assicurare i parametri, di cui all'art. 1, comma 6».

Art. 7.

Programma pluriennale di attuazione

1. L'obbligo alla formazione del programma pluriennale di attuazione del piano regolatore generale previsto dalle leggi vigenti è sospeso sino al 31 dicembre 2000 e comunque sino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa dell'art. 20 della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere residenziale).

2. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge sono dotati di un programma pluriennale di attuazione hanno facoltà di revocarlo o di mantenerlo fino alla scadenza.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 19 novembre 1999

FORMIGONI

99R0943

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 1997, n. 6 «Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 1° settembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 6

1. Nell'art. 6, comma 4, lettera b) della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 6 (Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi) le parole «tre anni» sono sostituite dalle parole «quattro anni».

Art. 2.

Individuazione del termine di cui all'art. 24, comma 1, lettera b)

1. Al fine di assicurare, nel periodo di maggiore necessità, il servizio di spegnimento degli incendi boschivi, le persone individuate all'art. 24, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 6/1997 possono continuare a partecipare alle operazioni di spegnimento fino alla data del 31 maggio 2000 anche se non ancora in possesso del certificato di cui all'art. 6, comma 4, lettera b) della legge stessa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 agosto 1999

MORI

99R0753

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1999, n. 22.

Disposizioni in materia di non applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e disposizioni in materia di estinzione di crediti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 1° settembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Non applicazione di tasse sulle concessioni regionali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 è sospesa l'applicazione della legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (Tasse sulle concessioni regionali) limitatamente alle voci di tariffa elencate nell'allegato A che è parte integrante della presente legge.

Art. 2.

Estinzione di crediti

2. Fatte salve le disposizioni statali in materia, i crediti di importo non superiore a L. 20.000 per imposte e tasse regionali, in essere alla data del 31 dicembre 1998, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione né a quella degli interessi, delle sanzioni tributarie e spese di notifica ad essi annessi.

3. Non sono rimborsabili gli importi non superiori a L. 20.000 per imposte e tasse regionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 11 agosto 1999

MORI

(Omissis).

99R0754

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1999, n. 23.

Provvedimenti urgenti relativi al parco naturale regionale delle Cinque Terre.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 1° settembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Procedimento di avvio per il riordino del parco naturale regionale delle Cinque Terre

1. Entro sessanta giorni dalla istituzione del parco nazionale delle Cinque Terre, il presidente della giunta regionale indice, fra tutti gli enti locali interessati, la conferenza prevista dall'art. 5, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) al fine del riordino delle aree protette della costa ligure di levante che si rende necessario a seguito dell'istituzione del suddetto parco nazionale delle Cinque Terre.

2. Il termine di cui all'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 12/1995 per la conclusione dei lavori della conferenza di cui al comma 1 è ridotto a tre mesi.

3. Dalla data di istituzione del parco nazionale delle Cinque Terre e nelle more della definizione del procedimento di riordino, sono apportate le modificazioni provvisorie di cui agli articoli 2, 3, 4 della presente legge al parco naturale regionale delle Cinque Terre, istituito con legge regionale n. 12/1995, ed al relativo ente di gestione.

Art. 2.

Modificazioni provvisorie al parco naturale regionale delle Cinque Terre

1. Il parco naturale regionale delle Cinque Terre di cui all'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 12/1995, in via provvisoria:

a) assume la nuova denominazione di «parco naturale regionale dei promontori e delle isole di Levante»;

b) ricomprende tutti i territori già inseriti nel parco naturale regionale delle Cinque Terre, con l'eccezione di quelli appartenenti ai comuni di La Spezia, Levanto, Monterosso al Mare, Riomaggiore, Vernazza, risultati inclusi nel perimetro del parco nazionale delle Cinque Terre.

Art. 3.

Modificazioni provvisorie dell'ente parco delle Cinque Terre

1. L'ente parco delle Cinque Terre di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12/1995, in via provvisoria:

a) assume la nuova denominazione di «ente parco dei promontori e delle isole di Levante»;

b) conserva il personale, gestisce in via ordinaria il patrimonio, i beni mobili ed immobili, i contratti, le obbligazioni e le liti attive e passive, ogni altro onere legittimamente assunto in precedenza, in attesa degli atti concertativi con la Regione;

c) apporta entro sessanta giorni dalla istituzione del parco nazionale delle Cinque Terre le modificazioni al proprio statuto ritenute indispensabili per l'adeguamento alla mutata composizione territoriale dell'area protetta e, per quanto occorre, rinnova i propri organi entro i successivi trenta giorni;

d) fissa la propria sede in uno dei comuni del parco.

2. Fino all'approvazione delle modifiche di cui alla lettera c) del comma 1, non si applicano le disposizioni del vigente statuto connesse al precedente assetto territoriale; in particolare non si applicano le disposizioni di cui:

a) all'art. 2, comma 2, che individua all'interno dell'area protetta tre sottoinsiemi o aree omogenee;

b) all'art. 6, comma 1, lettera a), per la parte che si riferisce alle aree omogenee;

c) all'art. 21, commi 2, 3, 5, 6, per le parti che si riferiscono alle aree omogenee ed alla ponderazione dei voti; in luogo di tale ponderazione, si applica il criterio di un voto per ogni componente della comunità del parco.

3. Dalla data di istituzione del parco nazionale delle Cinque Terre si intendono decaduti dagli incarichi negli organi di gestione dell'ente parco regionale i rappresentanti degli enti locali i cui territori risultano esterni al parco regionale dei promontori e delle isole di Levante.

4. Nell'ambito della gestione provvisoria di cui alla presente legge, l'ente parco dei promontori e delle isole di Levante, sulla base di appositi provvedimenti di conferma assunti in accordo con i programmi del nuovo parco nazionale delle Cinque Terre, può completare, integralmente o per lotti funzionali, gli interventi già avviati in precedenza come ente parco delle Cinque Terre nei territori inseriti nel parco nazionale.

5. Gli impegni di spesa assunti a carico del bilancio regionale per interventi nei territori inseriti nel parco nazionale delle Cinque Terre i cui lavori non siano iniziati alla data della sua istituzione sono cancellati dalle scritture contabili.

Art. 4.

Norme in materia di piani e misure di salvaguardia

1. Dalla data di istituzione del parco nazionale delle Cinque Terre, nei territori a suo tempo inseriti nel parco naturale regionale delle Cinque Terre e risultati inclusi nel suddetto parco nazionale devono intendersi decaduti ad ogni effetto i divieti, le norme di comportamento e le sanzioni di cui all'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 12/1995.

2. Il termine di cui all'art. 47, comma 6, della legge regionale n. 12/1995 per l'adozione del piano dell'area protetta denominata «Parco naturale regionale dei promontori e delle isole di Levante» è sospeso ad ogni effetto.

Art. 5.

Norma di rinvio

1. Salvo quanto esplicitamente disposto nella presente legge, il parco naturale regionale dei promontori e delle isole di Levante è regolato dalle norme della legge regionale n. 12/1995, e successive modificazioni.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 11 agosto 1999

MORI

99R0755

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1999, n. 24.

Distacco di porzione di territorio dal comune di Pieve Ligure, in provincia di Genova, e relativa aggregazione al comune di Sori, in provincia di Genova.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 1° settembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica territoriale

1. Per rispondere ad obiettive esigenze di più razionale assetto del territorio nonché di più funzionale ed economica organizzazione, gestione ed utilizzazione dei servizi secondo i principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), è distaccata dal comune di Pieve Ligure, in provincia di Genova, ed aggregata al comune di Sori, in provincia di Genova, una porzione di territorio corrispondente all'area cimiteriale e alle aree contigue di cui ai mappali n. 247-248-250-267-337 del foglio n. 7 del N.C.T. del comune di Pieve Ligure (allegato A), secondo la delimitazione territoriale risultante dalla carta in scala 1:2.000 derivata dalla carta tecnica regionale n. 231023-Sori (allegato B).

Art. 2.

Rapporti patrimoniali

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui all'art. 1 sono regolati dalla provincia di Genova, nel cui ambito territoriale hanno sede il comune di Pieve Ligure e il comune di Sori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale 21 marzo 1994, n. 12 (Disciplina della cooperazione tra Regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei comuni).

Art. 3.

Strumenti urbanistici

1. A seguito di quanto disposto dall'art. 1, le amministrazioni comunali di Pieve Ligure e di Sori modificano gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

Art. 4.

Liquidazione e rimborso spese

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Genova in attuazione delle funzioni delegate di cui all'art. 2 si provvede ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 12/1994.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1999:

riduzione di L. 10.000.000 in termini di competenza e cassa del capitolo 9570 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine»;

istituzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 12/1994 del capitolo 511 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate alle province per la regolazione dei rapporti conseguenti all'istituzione di nuovi comuni o al mutamento delle circoscrizioni comunali» con lo stanziamento di L. 10.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 11 agosto 1999

MORI

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 27.

Risanamento del bilancio e contributi spese per attività, gestione e conservazione del patrimonio della fondazione «Cristoforo Colombo».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 15 settembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi una tantum e contributi annuali

1. La Regione contribuisce al risanamento del bilancio della fondazione «Cristoforo Colombo» di cui alla legge regionale 15 marzo 1984, n. 16 (promozione turistica nelle aree di emigrazione ligure all'estero e iniziative per la costituzione della fondazione «Cristoforo Colombo») con la somma *una tantum* di L. 1.700.000.000, con rivalsa verso gli altri soci della fondazione.

2. A decorrere dal 1999 la Regione concede alla fondazione «Cristoforo Colombo» un contributo annuale per l'attività della stessa, nonché per l'acquisizione, la gestione e la conservazione della collezione Wolfson.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno la fondazione «Cristoforo Colombo» presenta una relazione sull'attività svolta ed il programma di interventi per l'anno in corso.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'art. 1, comma 1 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

prelevamento di L. 1.700.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9510 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per funzioni normali»;

istituzione del capitolo 3682 «Contributo della Regione Liguria al risanamento del bilancio della fondazione «Cristoforo Colombo»» con lo stanziamento di L. 1.700.000 in termini di competenza e di cassa».

2. Agli oneri derivanti dall'art. 1, comma 2 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

prelevamento di L. 436.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali»;

istituzione del capitolo 3683 «Contributo della Regione Liguria alla gestione e conservazione del patrimonio della fondazione «Cristoforo Colombo» e della collezione Wolfson» con lo stanziamento di L. 436.000.000 in termini di competenza e di cassa.

3. Agli oneri di cui al comma 2 per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 6 settembre 1999

MORI

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 28.

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati, e modifiche alle leggi regionali 27 dicembre 1994, n. 66 e 13 maggio 1996, n. 21.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 15 settembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge regionale si applica in tutti i casi in cui leggi regionali o norme statali prevedano l'irrogazione, da parte della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati, di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie in attuazione dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 (riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 18 dicembre 1997, n. 472 (disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 18 dicembre 1997 n. 473 (revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Accertamento delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni

1. Le violazioni di norme che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie sono accertate mediante processo verbale di constatazione dagli organi individuati dalle norme dello Stato in materia tributaria e, limitatamente agli accertamenti compiuti d'ufficio, dal personale competente all'accertamento dei tributi della Regione o di altri enti da essa individuati, delegati o subdelegati.

2. Sulla base del processo verbale di constatazione o dell'accertamento effettuato d'ufficio, le sanzioni amministrative tributarie e le sanzioni accessorie sono irrogate al soggetto competente all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono contestate mediante notifica, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 472/1997, al trasgressore e agli eventuali obbligati.

Art. 3.

Irrogazione immediata

1. Le sanzioni collegate al tributo possono essere irrogate senza previa contestazione, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica del tributo, motivato a pena di nullità, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 472/1997.

2. Per sanzioni collegate al tributo si intendono quelle relative a violazioni sostanziali che abbiano inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo.

3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per insufficiente, omissivo o ritardato pagamento dei tributi regionali.

Art. 4.

Provvedimento di contestazione o di irrogazione immediata delle sanzioni

1. L'atto di contestazione o di irrogazione immediata deve contenere a pena di nullità:

- a) l'individuazione del trasgressore e/o degli eventuali obbligati;
- b) l'indicazione dei fatti materiali costituenti la violazione;
- c) gli elementi probatori;
- d) le norme applicate e l'indicazione della misura edittale prevista dalla legge per le singole violazioni;
- e) l'indicazione dei criteri seguiti per la determinazione della misura delle sanzioni;
- f) l'entità delle sanzioni irrogate.

2. L'atto di contestazione o di irrogazione immediata deve inoltre contenere:

- a) l'invito al pagamento delle somme dovute, nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici in tal caso spettanti;
- b) l'indicazione della possibilità di produrre, in alternativa, nel termine di sessanta giorni, deduzioni difensive;
- c) l'indicazione dell'autorità giurisdizionale e/o amministrativa alla quale è possibile ricorrere.

Art. 5.

Definizione agevolata

1. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione o di irrogazione immediata, è ammessa definizione agevolata con le modalità previste dall'art. 16, comma 3 e dall'art. 17, comma 2 del decreto legislativo n. 472/1997.

2. La definizione agevolata non è ammessa nei casi previsti dall'art. 3, comma 3.

Art. 6.

Deduzioni difensive

1. Se non addivengono a definizione agevolata, i soggetti a cui è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione immediata, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 472/1997, possono presentare deduzioni difensive.

2. Le deduzioni difensive di cui al comma 1 devono essere presentate all'ufficio che ha emanato l'atto di contestazione o di irrogazione immediata, nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto medesimo.

3. Se le deduzioni difensive non sono accolte, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, emette atto motivato a pena di nullità, di irrogazione delle sanzioni, anche in ordine alle deduzioni presentate.

4. Nel caso le deduzioni difensive siano accolte, l'ufficio, entro il termine di cui al comma 3, emana provvedimento di archiviazione del procedimento sanzionatorio.

Art. 7.

Sanzioni per ritardato od omesso versamento del tributo

1. Salva espressa disposizione contraria, il ritardato od omesso versamento di un tributo regionale o di una frazione di esso, è soggetto ad una sanzione amministrativa tributaria pari al 30 per cento di ogni importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997.

Art. 8.

Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, nei casi e nella misura prevista dall'art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché la violazione non sia stata constatata e comunque non siano iniziate verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore e i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 9.

Decadenza e prescrizione

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione immediata devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

2. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 3, comma 3.

3. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati, il termine è prorogato di un anno.

4. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.

Art. 10.

Tutela giurisdizionale ed amministrativa

1. Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, è ammesso ricorso amministrativo o giurisdizionale, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 472/1997, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso amministrativo è proposto dal presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, per motivi di legittimità e di merito.

3. Il provvedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 6, comma 3, è impugnabile negli stessi termini e con le stesse modalità previste dai commi 1 e 2.

Art. 11.

Criteri di determinazione delle sanzioni

1. Le sanzioni, la cui misura editale è stabilita in misura variabile, sono irrogate sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 472/1997.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 472/1997 le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata, alla data del 1° aprile 1998, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203 (disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie).

Art. 13.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si rinvia ai decreti legislativi numeri 471/1997, 472/1997 e 473/1997, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1994, N. 66 (TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI)

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 6

1. L'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (tasse sulle concessioni regionali), è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Sanzioni*). — 1. Chi esercita una attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso o assolto la relativa tassa, incorre, oltre al pagamento della tassa evasa, nella sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.

2. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di ritardato o insufficiente pagamento della tassa annuale sulle concessioni regionali, il trasgressore è soggetto a sanzione amministrativa tributaria pari al 30 per cento del tributo versato in parte o versato oltre i termini previsti.

3. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso».

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 7

1. L'art. 7 della legge regionale n. 66/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Accertamento delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni*). — 1. Le violazioni alle norme della presente legge sono constatate mediante processo verbale, oltre che dagli organi individuati dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche da funzionari regionali nominati dal direttore generale competente e muniti di speciale tessera di riconoscimento, rilasciata dal presidente della giunta regionale, nonchè, limitatamente agli accertamenti compiuti d'ufficio, dal personale competente all'accertamento dei tributi della Regione.

2. Il processo verbale di constatazione deve essere trasmesso, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, alla Regione per l'avvio del procedimento previsto dai commi 3, 4, 5 e 6.

3. L'accertamento della violazione e l'irrogazione delle sanzioni relative sono demandati al dirigente della struttura competente per i tributi della Regione.

4. I trasgressori possono definire la controversia, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione immediata, con le modalità previste dall'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472/1997.

5. Entro lo stesso termine, in alternativa, possono essere presentate deduzioni difensive ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 472/1997.

6. Se non interviene la definizione agevolata, o non sono presentate deduzioni difensive, o queste ultime non sono accolte, il dirigente della struttura competente per i tributi della Regione provvede alla riscossione coattiva, ai sensi dell'art. 4».

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 8

1. L'art. 8 della legge regionale n. 66/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Riscossione del tributo e delle sanzioni amministrative tributarie*). — 1. Il pagamento del tributo e delle sanzioni relative, irrogate ai sensi dell'art. 7, è effettuato mediante versamento alla tesoreria regionale su appositi conti correnti postali».

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 10

1. L'art. 10 della legge regionale n. 66/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Tutela giurisdizionale e amministrativa*). — 1. Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni è ammesso ricorso amministrativo o giurisdizionale, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 472/1997.

2. Il ricorso amministrativo è ammesso, per motivi di legittimità e di merito, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, al presidente della giunta regionale».

Art. 18:

Sostituzione dell'art. 11

1. L'art. 11 della legge regionale n. 66/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Termini per accertamento e rimborsi*). — 1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge deve essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

2. Il contribuente può chiedere al presidente della giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al giorno dal pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso».

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 12

1. L'art. 12 della legge regionale n. 66/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Rinvio*). — 1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla vigente normativa regionale in materia di disposizioni generali concernenti le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati e le disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative».

TITOLO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1996, N. 21 (DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI).

Art. 20.

Modifica dell'art. 2

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 21 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica) è sostituita dalla seguente:

«*b*) dalla gestione di impianti di incenerimento senza recupero di energia».

Art. 21.

Modifiche dell'art. 6

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 21/1996 è sostituito dal seguente:

«1. Le violazioni di cui alla presente legge sono constatate dai soggetti e con le modalità indicati all'art. 3, comma 33, della legge n. 549/1995».

2. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 21/1996 è sostituito dal seguente:

«4. Il dirigente competente contesta la violazione al trasgressore e agli eventuali coobbligati, conformemente alla normativa vigente, con invito al pagamento, in unica soluzione, del tributo evaso e della sanzione amministrativa tributaria nella misura minima di cui all'art. 7, commi 1 e 2».

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 7

4. L'art. 7 della legge regionale n. 21/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Applicazione delle sanzioni amministrative tributarie*). — 1. In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento del tributo speciale per il deposito in discarica, si applica la sanzione amministrativa tributaria prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera *q*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

2. Alle violazioni diverse da quelle previste al comma 1 si applica l'art. 3, comma 31 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 così come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera *q*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 23.

Sostituzione dell'art. 8

1. L'art. 8 della legge regionale n. 21/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Applicazione delle sanzioni amministrative tributarie per discarica abusiva e abbandono incontrollato di rifiuti*). — 1. All'attività di discarica abusiva, di abbandono, scarico o deposito incontrollato di rifiuti si applicano le sanzioni amministrative tributarie previste dall'art. 3, comma 32, della legge n. 549/1995.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate con le medesime modalità previste dagli articoli 6 e 7».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 6 settembre 1999

MORI

99R0808

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1999, n. 29.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 15 settembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 20

1. La lettera a) del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) è così sostituita:

«a) tre rappresentanti dei cacciatori, designati congiuntamente dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e presenti a livello provinciale.»

Art. 2.

Integrazione all'art. 47

1. Dopo il comma 2 dell'art. 47 della legge regionale n. 29/1994 è inserito il seguente comma:

«3. L'utilizzo di apparati di radiocomunicazione durante l'attività venatoria è consentito esclusivamente per motivi di sicurezza e limitato all'utilizzo di apparati di debole potenza denominati CB e ai telefoni cellulari.»

Art. 3.

Integrazione all'art. 49

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 29/1994 è aggiunto il seguente periodo:

«La ritardata riconsegna dei tesserini venatori di cui all'art. 38, comma 5 della presente legge è sanzionata mediante il pagamento della somma da L. 20.000 a L. 120.000. Per il ferimento o l'abbattimento senza autorizzazione di esemplari di camoscio, capriolo o daino si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni.»

2. Al comma 5 dell'art. 49 della legge regionale n. 29/1994 dopo le parole «per un anno» sono aggiunte le seguenti parole: «elevabile a due anni per l'abbattimento senza autorizzazione di esemplari di camoscio, capriolo o daino.»

Art. 4.

Modifica all'art. 52

1. Il comma 1, lettera e), dell'art. 52 della legge regionale n. 29/1994 è così sostituito:

«e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di protezione ambientale e degli enti di cui alla lettera f) dell'art. 51 quando abbiano presenza ed organizzazione propria nell'ambito della provincia.»

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 8 settembre 1999

MORI

99R0809

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1999, n. 30.

Disposizioni relative al calendario venatoria regionale per l'annata venatoria 1999/2000.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 15 settembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Caccia programmata

1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull'intero territorio della Liguria per l'annata venatoria 1999/2000, si applica il seguente regime di caccia programmata:

1) Periodi di caccia:

a) dal 19 settembre al 12 dicembre 1999 la caccia alla selvaggina stanziale è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali e precisamente:

nelle province di Imperia e di Savona nei giorni di sabato e domenica e in un terzo giorno a scelta, tra mercoledì e giovedì, esclusa la Zona Alpi;

nelle province di Genova e La Spezia in tre giorni a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della provincia ai sensi del successivo punto 5).

Nelle dette giornate, fisse o a scelta, è altresì consentita la caccia alla selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma vagante;

b) dal 2 ottobre al 29 novembre 1999, sulla base delle consuetudini venatorie locali e delle osservazioni relative alle annate precedenti, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita ferma restando l'esclusione nei giorni di martedì e venerdì per le ulteriori due giornate settimanali in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle province, esclusivamente se praticate da appostamento raggiunto e lasciato con fucile scarico e racchiuso in custodia e con cani al guinzaglio;

c) non sono mai consentite né la posta né la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e la beccaccino. L'attività venatoria alla beccaccia si in tende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto in forma vagante;

d) dal 1° dicembre 1999 al 31 gennaio 2000 è consentita la caccia, sia da appostamento che in forma vagante, con l'impiego di cani, alla selvaggina migratoria per complessive tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedì e del venerdì e di eventuali ulteriori limitazioni. È fatto salvo quanto successivamente disposto per la caccia alla volpe, al fagiano, al cinghiale e ad altri ungulati.

2) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia: nei periodi di tempo di cui al punto 1 sono cacciabili le seguenti specie:

a) dal 19 settembre al 12 dicembre 1999: fagiano, starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico.

La caccia al fagiano è inoltre consentita fino al 31 gennaio 2000, per tre giornate a scelta del cacciatore, sulla base di appositi piani di incentivazione della specie predisposti dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dai comprensori alpini (CAI);

b) dal 19 settembre al 30 dicembre 1999: quaglia, tortora, merlo, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza e allodola;

c) dal 19 settembre 1999 al 31 gennaio 2000: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella, colombaccio, beccaccino, volpe, alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga, beccaccia;

d) dal 2 ottobre al 29 novembre 1999: fagiano di monte (limitatamente ai soggetti maschi);

Caccia alla volpe: è consentita ai singoli cacciatori dal 19 settembre 1999 al 31 gennaio 2000 in ogni giornata aperta alla caccia. Nel periodo compreso tra il 15 dicembre 1999 ed il 31 gennaio 2000 può essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalle province, alle squadre appositamente costituite, con l'impiego di ausiliari, in località determinate, e in ogni giornata aperta alla caccia.

Caccia alla pernice rossa ed alla starna: per la pernice rossa e la starna le province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia.

Caccia al fagiano di monte: le amministrazioni provinciali di Savona e di Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto, in relazione alla consistenza faunistica presente sul territorio e determinano le modalità di denuncia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo.

3) Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica: pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, ad esclusione per quest'ultimo della provincia di Imperia.

Sull'intero territorio della provincia di Genova è altresì vietata la caccia alla pernice rossa.

4) Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati:

a) cinghiale: il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle province e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti, nei seguenti periodi:

dal 19 settembre 1999 al 20 dicembre 1999 per le province di Savona e Imperia;

dal 2 ottobre 1999 al 30 dicembre 1999 per le province di Genova e La Spezia, con facoltà delle medesime di poter variare le date di apertura e di chiusura, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

b) altri ungulati (art. 35, comma 16, legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio): il prelievo venatorio degli altri ungulati di cui alla legge regionale n. 29/1994, è attuabile esclusivamente in forma selettiva. Le province approvano, entro il 15 settembre, gli eventuali piani di abbattimento selettivi, ai sensi di legge, i quali devono indicare i periodi di prelievo nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 157/1992.

5) Zona delle Alpi: l'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito dal 19 settembre 1999 al 31 gennaio 2000 su conformi disposizioni emanate dalle province. Sui terreni ricadenti in Zona Alpi coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve, l'esercizio venatorio è permesso esclusivamente per «ungulati» e «tetraonidi».

Per terreni coperti nella maggior parte dalla neve si intendono i terreni circostanti il punto di osservazione, coperti da un manto di neve per oltre la metà della propria estensione, a vista d'occhio, con esclusione della cosiddetta spruzzata (deliberazione della giunta regionale n. 3968 del 30 novembre 1995).

6) Orario di caccia: la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l'orario di seguito riportato per l'anno 1999:

dal 19 settembre al 30 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,15 (ora legale);

dal 1° ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,45 (ora legale);

dal 16 ottobre al 31 ottobre dalle ore 7 alle ore 18,30 (ora legale);

dal 1° novembre al 15 novembre dalle ore 6,15 alle ore 17,15;

dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,30 alle ore 17;

dal 1° dicembre al 5 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45;

dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7 alle ore 17;

per l'anno 2000:

dal 1° gennaio al 15 gennaio dalle ore 7,15 alle ore 17,15;

dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 7 alle ore 17,30.

7) Caccia con l'arco e con il falco: la caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito il cane da seguito, in conformità a quanto previsto dall'art. 31 della legge regionale n. 29/1994. L'uso dell'arco è consentito per le località, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'uso del fucile.

8) Allenamento cani:

a) l'allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia, può essere condotto dal 15 agosto al 12 settembre 1999, esclusi i giorni di martedì e venerdì da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto;

b) l'addestramento cani per la caccia al cinghiale è regolamentato dalle province, fermo restando quanto stabilito al punto 1.

9) Carniere massimo:

1. Per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quelli di seguito specificati:

a) Selvaggina stanziale:

fagiani, starne, pernici rosse, lepri: complessivamente 2 capi, dei quali una sola pernice rossa, una sola starna e una sola lepre;

fagiano di monte: 1 capo;

b) Selvaggina migratoria:

20 capi complessivamente con il limite di:

allodola: 8 capi;

colombaccio: 10 capi;

beccacce: 3 capi;

beccaccino: 2 capi;

germani reali, gallinelle d'acqua, pavoncelle: complessivamente 5 capi;

alzavole, canapiglie, fischioni, codoni, marzaiole, mestoloni, moriglioni, morette, folaghe: complessivamente 2 capi;

cornacchie nere, cornacchie grigie, ghiandaie e gazze: 3 capi per specie.

2. Ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso di un'intera annata venatoria, un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato:

a) Selvaggina stanziale:

fagiani 20 capi;

lepri, pernici rosse e stame, complessivamente 8 capi;

b) Selvaggina migratoria:

tordo bottaccio 250 capi;

tordo sassello 100 capi;

merlo 150 capi;

colombaccio 50 capi;

ghiandaia 50 capi;

gazza, cornacchia nera, cornacchia grigia: 12 capi per specie;

palmipedi 20 capi: di cui non più di 8 complessivamente tra alzavole, canapiglie, fischioni, codoni, marzaiole, mestoloni, moriglioni, morette, folaghe;

beccaccia 20 capi;

beccaccino 8 capi.

3. Per le specie cacciabili non comprese fra quelle elencate nel presente comma il numero di capi abbattibili è complessivamente di 50.

4. Per la selvaggina ricompresa nei piani di abbattimento delle aziende faunistico venatorie autorizzati dalle province, non si applicano i limiti di carnieri giornaliero e stagionale stabiliti dal presente calendario; gli stessi limiti relativi alla selvaggina stanziale non si applicano nelle aziende agriturismo venatorie.

5. È vietato esercitare l'attività venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui all'art. 1 del presente calendario venatorio ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti.

Art. 2.

Limitazioni all'attività venatoria

1. I presidenti delle amministrazioni provinciali possono, per i territori di rispettiva competenza, vietare o ridurre la caccia in determinate zone per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all'art. 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie o altre calamità.

Art. 3.

Tesserino per l'esercizio venatorio

1. Per l'annata venatoria 1999/2000 è adottato il nuovo modello di tesserino venatorio a lettura ottica, predisposto dalla Regione Liguria

2. Ad ogni cacciatore può essere rilasciato un solo duplicato del tesserino di cui al comma 1.

3. Il tesserino della annata venatoria 1999/2000, ai fini della elaborazione statistica, deve essere consegnato entro il 30 marzo del 2000 alle province competenti per territorio, le quali possono delegare all'operazione le associazioni venatorie riconosciute.

4. All'inizio della giornata di caccia, il cacciatore deve indicare con l'apposizione di un pallino eseguito a penna ad inchiostro indelebile di colore scuro (possibilmente nero) negli appositi riquadri rossi del tesserino venatorio, le seguenti informazioni:

il tipo di caccia (appostamento, vagante);

il giorno;

il mese;

la sigla dell'ATC o CA prescelto (se fuori Regione indicare la sigla dell'ATC negli appositi spazi in bianco).

Il cacciatore deve inoltre indicare con l'apposizione di un pallino negli appositi riquadri rossi di riferimento alle specie, al momento del recupero, il comprovato abbattimento.

5. Le giornate aggiuntive di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del presente calendario, devono essere identificate all'inizio della giornata, con l'apposizione di un pallino all'interno del riquadro rosso corrispondente alla tipologia di caccia (appostamento) nello spazio riservato ai prelievi giornalieri per la selvaggina migratoria.

6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

Art. 4.

Sanzioni

1. Il contravventore alle norme contenute nel presente calendario è soggetto alle sanzioni previste dalla legge regionale n. 29/1994 e dalla legge n. 157/1992 e dalle altre norme vigenti.

Art. 5.

Giornate di caccia

1. Per l'intera stagione venatoria ogni cacciatore non può esercitare un numero di giornate superiore a cinquantacinque.

Art. 6.

Vigilanza

1. Per quanto riguarda la vigilanza venatoria si fa riferimento al contenuto dell'art. 48, comma 1, della legge regionale n. 29/1994.

Art. 7.

Munizioni utilizzabili

1. Durante l'esercizio venatorio è vietata a chiunque la detenzione di munizione spezzata di qualunque tipo nel corso della caccia agli ungulati.

2. È altresì vietata la detenzione di munizione a palla unica e di munizione spezzata con pallini superiori al 4/0 (4,6 mm di diametro), nelle giornate in cui non è ammessa la caccia agli ungulati, nonché da parte delle persone non autorizzate alla caccia agli ungulati. Dette munizioni possono essere detenute durante l'esercizio venatorio da quei cacciatori che, pur non praticando la caccia agli ungulati, siano in possesso di specifica autorizzazione rilasciata dalla provincia, da allegare al tesserino.

Art. 8.

Norma finale

1. Per tutto quanto non indicato nel presente calendario valgono le disposizioni contenute nella disciplina vigente in materia.

Art. 9.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 8 settembre 1999

MORI

99R0810

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 1999, n. 31.

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 27 ottobre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1999 n. 11

1. Il comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1999 n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) è sostituito dal seguente:

«7. Il comitato decade il quarantacinquesimo giorno successivo all'insediamento della nuova giunta regionale a seguito del rinnovo del consiglio regionale».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 11/1999

1. Alla lettera *i*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 11/1999 le parole «di cui alla legge regionale n. 24/1984 e successive modificazioni» sono abrogate.

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 11/1999

1. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 11/1999 la parola «generale» è abrogata.

2. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 11/1999 dopo le parole «opere pubbliche e trasporti» sono inserite le parole «cultura, turismo e sport.».

3. Alla lettera *c*) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 11/1999 dopo le parole «opere pubbliche e trasporti» sono inserite le parole «cultura, turismo e sport.».

4. Alla lettera *e*) del comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 11/1999 sono aggiunte le seguenti parole:

«entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il presidente della giunta regionale provvede comunque alla costituzione, salvo l'integrazione con il pervenire delle successive designazioni».

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 11/1999

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 11/1999 è sostituito dal seguente:

«1. La sezione per la pianificazione territoriale ed urbanistica è competente per:

a) i piani urbanistici comunali e le varianti integrali agli strumenti urbanistici generali relativi a comuni aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti e non contenenti gli approfondimenti di cui all'art. 39, comma 5 e all'art. 82, comma 2, lettera *a*) della legge regionale n. 36/1997;

b) le varianti parziali agli strumenti urbanistici generali e gli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti relativi a comuni aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti la cui approvazione residui alla Regione, ivi compresi quelli contenuti in accordi di programma od in atti da rendersi in conferenze di servizi;

c) le varianti al piano territoriale di coordinamento paesistico proposte nell'ambito di piani urbanistici comunali o di strumenti urbanistici generali o di loro varianti o di procedimenti concertativi».

Art. 5.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 11/1999

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 11/1999 è abrogato.

Art. 6.

Inserimento dell'art. 7-bis nella legge regionale n. 11/1999

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 11/1999 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Abrogazioni). — 1. Fatto salvo quanto previsto per il periodo transitorio dall'art. 7, comma 3, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 24 marzo 1983, n. 9 (composizione, competenze e funzionamento del comitato tecnico urbanistico);

b) la legge regionale 16 dicembre 1986, n. 34 (modifiche alla legge regionale 24 marzo 1983, n. 9 concernente la composizione, le competenze e il funzionamento del comitato tecnico urbanistico);

c) la legge regionale 13 settembre 1994, n. 50 (modifiche alla legge regionale 24 marzo 1983, n. 9: «Composizione, competenze e funzionamento del comitato tecnico urbanistico» come modificata con legge regionale 16 dicembre 1986, n. 34);

d) l'art. 86 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale);

e) la legge regionale 12 marzo 1980, n. 20 (norme a tutela dell'ambiente dagli inquinamenti);

f) la legge regionale 12 marzo 1985, n. 11 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 marzo 1980, n. 20 e nuove norme a tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico).

2. Sono soppressi i pareri della Commissione tecnico scientifica regionale per l'Ambiente naturale di cui alla legge regionale 3 aprile 1990, n. 14 (norme per la tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia) come modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni».

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

Genova, 1° ottobre 1999

MORI

99R0904

REGOLAMENTO REGIONALE 29 giugno 1999, n. 1.

Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 21 luglio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
constatata l'esecutività del provvedimento

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
E NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi generali

1. In esecuzione della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico), di seguito denominata legge forestale, il presente regolamento disciplina le prescrizioni di massima e le norme di polizia forestale.

Capo II
NORME GENERALI PER I BOSCHI

Art. 2.

Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in cedui e dei cedui composti in cedui semplici

1. È vietata, senza l'autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, di seguito denominato IRF, la conversione dei boschi di alto fusto in boschi cedui e la conversione dei cedui composti in cedui semplici.

2. Fanno eccezione:

a) il taglio del ceduo composto e dell'alto fusto lungo le fasce di rispetto delle linee aeree di telecomunicazione e di conduzione dell'energia elettrica, consentito previa segnalazione all'IRF e fatti salvi i diritti di terzi, prescindendo dai turni minimi;

b) il taglio del ceduo composto e dell'alto fusto entro la fascia di profondità massima di metri quindici misurati dal perimetro dei fabbricati già esistenti all'interno di un'area a bosco e adibiti ad uso abitativo o ad uso stalla;

c) i castagneti.

3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge forestale, computando la sanzione amministrativa pecuniaria sul valore delle piante che, secondo le prescrizioni regolanti i tagli nelle forme di trattamento originario, non avrebbero potuto utilizzarsi.

Art. 3.

Sradicamento di piante e ceppaie

1. Senza l'autorizzazione dell'IRF lo sradicamento delle piante di alto fusto vive o morte e delle ceppaie vive o morte è vietato, eccezione fatta per le colture legnose di cui all'art. 2, comma 2, e per i casi previsti dagli articoli 14, 35, 38 e 47 della legge forestale.

2. L'autorizzazione è comunque subordinata alla prescrizione che gli scavi vengano subito colmati ripianando la superficie e che il terreno, nel luogo dello scavo, sia rassodato ed inerbito, oppure rimboschito, secondo le indicazioni del piano territoriale di coordinamento paesistico, entro il termine di un anno e provvedendo, se del caso, alla sostituzione delle piante morte.

3. Nel caso di piante vive e ceppaie vive l'autorizzazione è rilasciata per comprovate esigenze fitosanitarie o nel corso di attività di miglioramento e/o consolidamento del bosco o della sua rinnovazione.

4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 7 della legge forestale. Qualora l'estrazione delle piante o ceppaie sia connessa con le violazioni agli articoli 14, 35 e 47 della legge forestale, oltre alle sanzioni di cui all'art. 52, comma 7, si applicano anche i commi 4 e 5 dello stesso articolo.

Art. 4.

Danneggiamento o copertura di piante e ceppaie per lo scarico di materiale nei boschi

1. È vietato lo scarico nei boschi di materiale di qualsiasi natura che possa provocare danneggiamento e/o copertura parziale o totale delle piante o ceppaie, sempreché non sia preventivamente autorizzato a norma delle vigenti disposizioni di legge.

2. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge forestale in caso di danno alle piante o al bosco e, ove ne ricorrano le ipotesi, in base al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (Attuazione della direttiva n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) ed alla normativa regionale attuativa.

Art. 5.

Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie

1. Quando allo scopo di rinnovare un bosco per mutarne la specie legnosa si voglia procedere al taglio, estirpazione di ceppaie e successiva piantagione o semina, occorre chiedere l'autorizzazione all'IRF, salvo i casi in cui detto intervento rientri nell'ambito di un progetto finanziato con contributo pubblico. Nella richiesta di autorizzazione bisogna indicare i lavori che si intendono eseguire e lo scopo che si vuole raggiungere. L'IRF, secondo le indicazioni fornite dal piano territoriale di coordinamento paesistico, determina le modalità dei lavori da eseguire ed il termine entro il quale questi lavori devono essere compiuti.

2. A garanzia della regolare esecuzione dei lavori, l'Ispettorato citato può, in particolari condizioni, esigere dal proprietario o possessore del bosco, prima dell'inizio dei lavori, un congruo deposito da effettuarsi ai sensi della normativa vigente a mezzo di conto corrente postale, fidejussione bancaria o polizza assicurativa, vincolato a favore della Regione e proporzionalmente svincolabile mediante presentazione di stati di avanzamento dei lavori.

3. Le infrazioni alle modalità esecutive di cui al comma 1 sono punite ai sensi dell'art. 52, commi 4, 5 e 6 della legge forestale ed i lavori sono eseguiti d'ufficio ai sensi dell'art. 54 della legge medesima.

L'esecuzione dei lavori in assenza di autorizzazione è punita ai sensi dell'art. 52, comma 3, della legge forestale.

Art. 6.

Taglio dei boschi

1. Il taglio dei boschi deve essere eseguito in conformità alle indicazioni previste dai piani di assetto e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale. In assenza di tali piani il taglio dei boschi è così disciplinato:

a) il taglio dei cedui semplici va eseguito nel rispetto delle norme e condizioni di cui agli articoli 39, 40, 42, 43, 44 e 47;

b) il taglio dei boschi di alto fusto e dei cedui composti deve essere comunicato all'IRF con le modalità di cui al comma 2 e nel rispetto delle specifiche norme di cui al titolo II.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera b) il possessore del bosco deve comunicare all'IRF, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni, di voler procedere al taglio, segnalando almeno le seguenti indicazioni relative al bosco: ubicazione, superficie totale, superficie della tagliata, pendenza del terreno, specie legnosa, età.

3. L'IRF, nel periodo di cui al comma 2, può inibire le operazioni di taglio, sospenderle, per un periodo non superiore a trenta giorni e dettare le prescrizioni del caso, ivi compresa la segnatura delle piante.

4. Le infrazioni di cui al comma 1, lettera b) sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 3 della legge forestale. In caso di danno al bosco si applica il comma 6 dello stesso art. 52.

Art. 7.

Epoca ed esecuzione dei tagli nei boschi di alto fusto

1. Il taglio delle piante di alto fusto può effettuarsi in qualsiasi stagione, sulla base delle norme di cui all'art. 6.

2. Per i castagneti si applicano le norme di cui all'art. 8.

3. In qualsiasi periodo dell'anno sono altresì permesse nei boschi di alto fusto le ripuliture, gli sfolli ed i diradamenti nei limiti di cui all'art. 28.

Art. 8.

Epoca ed esecuzione dei tagli nei boschi cedui e nei castagneti

1. Per i boschi cedui e per i castagneti l'epoca dei tagli è regolata come segue:

a) per i cedui situati ad altitudine superiore ai 1200 metri s.l.m. dal 1° ottobre al 15 maggio;

b) per i cedui situati ad altitudine compresa tra gli 800 ed i 1200 metri s.l.m. dal 1° ottobre al 30 aprile;

c) per i cedui situati al di sotto degli 800 metri s.l.m. dal 16 ottobre al 31 marzo.

2. Qualora ricorrano circostanze ambientali speciali ed eccezionali l'ente delegato, sentito l'IRF, può variare la durata di detti periodi sino ad un massimo di trenta giorni.

3. Nei boschi danneggiati da eventi atmosferici eccezionali l'ente delegato, sentito l'IRF, può derogare alle epoche di taglio di cui al comma 1, previa individuazione delle aree colpite.

4. L'ente delegato autorizza il taglio di polloni di castagno, per fini commerciali e per fini diversi da quelli indicati ai commi 5 e 6, per un periodo non superiore a giorni sette al di fuori dei periodi sopra indicati, tenuto conto delle condizioni climatiche e comunque non oltre il 20 giugno.

5. Il taglio dei polloni di castagno per la destinazione esclusiva a pali di sostegno della vite, nonché a fine di recinzione per bovini, equini, ovini, caprini, ungulati è svincolato dalle epoche di taglio di cui al comma 1, purché gli stessi non siano destinati alla commercializzazione e vengano reimpiegati nell'ambito aziendale.

6. Nei periodi diversi da quelli sopraindicati, il taglio dei cedui destinato all'industria dei cerchi e delle ceste, nonché agli interventi di ingegneria naturalistica limitatamente alle previsioni progettuali, deve essere comunicato all'ente delegato, almeno trenta giorni prima di intraprendere il taglio medesimo. L'ente delegato accerta la consuetudine dell'utilizzo o la reale destinazione del materiale ricavato e può, qualora non ne ricorrano le condizioni, inibire il taglio o dare particolari prescrizioni. In presenza di cedui degradati la richiesta non può comunque essere accolta.

7. Nella fascia di rispetto lungo il tracciato delle linee aeree di telecomunicazione e di conduzione dell'energia elettrica e dei metanodotti, è consentito, in qualsiasi epoca, il taglio dei rami e piante che siano di impedimento all'esercizio delle condutture stesse, fermi restando i diritti di terzi.

8. Per le piante utilizzate al di fuori dei periodi consentiti si applica l'art. 52 comma 6 della legge forestale.

Art. 9.

Modalità dei tagli di abbattimento

1. Il taglio di abbattimento deve essere effettuato in prossimità del colletto e la superficie di taglio deve risultare inclinata o convessa.

2. Nei cedui, nella macchia mediterranea e nei cespugli, il taglio deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata.

3. Nei cedui della macchia mediterranea lo scosciamento delle ceppaie è autorizzato dall'IRF.

4. L'abbattimento delle piante deve essere effettuato secondo opportune tecniche, in modo da non arrecare gravi danni alle altre piante e al novellame sottostante.

5. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge forestale, con l'obbligo del rigoverno della sezione di taglio a regola d'arte entro il termine di trenta giorni dalla contestazione, pena la riapplicazione della medesima sanzione. In caso di danno al bosco si applica la sanzione prevista all'art. 52, comma 6.

Art. 10.

Norme sui tagli in situazioni speciali

1. Nelle aree interessate da frané superficiali o da movimenti franosi in atto è consentito il taglio delle piante instabili o deperienti lungo il margine superiore del ciglio di distacco e nel corpo della frana stessa, in deroga alle norme di cui al presente regolamento, ferma l'osservanza di quanto prescritto agli articoli 9 e 14.

Art. 11.

Potatura

1. La potatura può praticarsi non oltre il terzo inferiore della pianta a partire dal suolo ivi comprese le piante arbustive a portamento arborescente di agrifoglio (*Ilex aquifolium*), alloro (*Laurus nobilis*), ginepro comune (*Juniperus communis*), ginepro rosso (*Juniperus oxycedrus*) e corbezzolo (*Arbutus unedo*).

2. La potatura degli arbusti diversi da quelli di cui al comma 1 può essere praticata a condizione di non compromettere la vitalità e lo sviluppo della pianta. È comunque sempre vietata l'asportazione dei cimeli.

3. La potatura degli arbusti a scopo commerciale è assoggettata alla disciplina di cui al comma 4 dell'art. 21.

4. La potatura dei rami verdi può farsi soltanto dall'agosto alla fine di marzo; quella dei rami secchi in qualsiasi stagione.

5. La potatura deve essere fatta radente al tronco ed in maniera da non danneggiare la corteccia.

6. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge forestale oppure, se possa derivarne il totale o parziale deperimento delle piante, con l'applicazione dell'art. 52, comma 6 della legge medesima.

Art. 12.

Allestimento e sgombero delle tagliate

1. L'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero degli stessi devono compiersi il più prontamente possibile in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare il novellame.

2. Nei cedui, detti prodotti devono essere quanto prima asportati dalle tagliate o almeno concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse, e comunque nei trenta giorni successivi al termine consentito per il taglio di cui all'art. 8.

3. I residui della lavorazione sia della fustaia, sia dei cedui, devono essere allontanati o concentrati in spazi liberi. L'IRF, in casi particolari, può dispensare da tale obbligo.

4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera b) della legge forestale, oltre all'applicazione dell'art. 52, comma 6 in caso di danno al bosco, fermo restando l'obbligo dell'allestimento e sgombero entro il termine di trenta giorni dalla contestazione.

Art. 13.

Esbosco dei prodotti

1. Ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto del legname per via funicolare aerea, l'esbosco dei prodotti deve farsi per strade, per condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito ed il rotolamento nelle parti di bosco tagliate di recente od in rinnovazione.

2. Il rotolamento o lo strascico sono permessi soltanto dal luogo dove la pianta viene atterrata alla strada, condotto o canale più vicino o all'aia dove si farà la carbonizzazione. L'IRF può dettare ulteriori prescrizioni per l'esbosco.

3. L'apertura e l'allargamento di strade e di altre infrastrutture forestali è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 14 della legge forestale.

4. L'IRF può vietare l'uso dei condotti temporanei o canali di avvallamento del legname già esistenti, qualora tale uso dia luogo a frane, smottamenti e danni gravi al soprassuolo del bosco.

5. L'autorizzazione di cui al comma 3 del presente articolo non è necessaria per i lavori di manutenzione di cui all'art. 14, comma 5 della legge forestale.

6. L'IRF può imporre il ripristino del bosco e dei luoghi adibiti alla asportazione dei prodotti boschivi mediante semina o piantagione o quanto altro necessario.

7. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5 della legge forestale, salva l'applicazione del comma 6 in caso di danno al bosco. Si applica la sanzione prevista dal comma 3 per quanto non previsto dai predetti commi 4, 5 e 6.

Art. 14.

Taglio di piante sulle scarpate

1. Lungo le scarpate stradali e sul margine superiore di eventuali cigli di distacco è consentito il taglio delle piante arboree instabili o deperienti in deroga alle norme di cui al presente regolamento, ferma l'osservanza di quanto prescritto agli articoli 9 e 12.

2. Le ceppaie vanno rilasciate in sito, ad esclusione di quelle radicate, anche parzialmente. In tali casi si deve provvedere alla sistemazione e profilatura del terreno nonché al successivo inerbimento.

3. Le infrazioni a quanto previsto al comma 2 del presente articolo sono punite ai sensi dell'art. 52 comma 7 della legge forestale.

Art. 15.

Carbonizzazione

1. È consentita la carbonizzazione nelle aie carbonili esistenti, previa comunicazione all'IRF da inoltrarsi almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni.

2. Qualora occorra formare nuove aie, queste devono essere praticate nei vuoti del bosco e nei luoghi ove, per azione del vento o per altre cause, non esista pericolo di danni al soprassuolo ed alla consistenza e stabilità del terreno. In mancanza di vuoti si deve ricorrere alle parti di bosco meno folte di piante.

3. Le aie preesistenti e quelle di nuova formazione, quando sia necessario per la pendenza e la natura del terreno, devono essere sostenute possibilmente con muri a secco, con zolle erbose ed almeno con palizzate o ripari di legname.

4. Nei boschi in cui il pericolo degli incendi è grave, l'IRF può, nei mesi estivi o comunque siccitosi, imporre speciali ed opportune cautele per esercitare la carbonizzazione.

5. L'inizio della carbonizzazione è vietato nei periodi di grave pericolosità per gli incendi di cui all'art. 42 della legge forestale.

6. Durante la preparazione del carbone il terreno circostante deve essere vigilato di giorno e di notte da persone esperte al fine di evitare ogni pericolo di incendio al bosco circostante.

7. Le infrazioni, salvo l'applicazione dell'art. 52 comma 6 della legge forestale in caso di danno al bosco, sono così punite ai sensi della legge medesima:

a) per le infrazioni relative ai commi 1, 2 e 3 si applica l'art. 52, comma 3;

b) per le infrazioni relative ai commi 4 e 5 si applica l'art. 52, comma 11.

Art. 16.

Preparazione della carbonella

1. La preparazione della brace o carbonella non deve recare danno alle piante o alle ceppaie può effettuarsi solo nelle giornate umide e piovose e mai nelle giornate di vento, escluso in ogni caso il periodo 1° giugno-30 settembre, e durante lo stato di grave pericolosità per gli incendi di cui all'art. 42 della legge forestale.

2. Per detta preparazione devono adibirsi gli spazi vuoti del bosco e le piazze delle carbonaie.

3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 11, della legge forestale, salvo l'applicazione del comma 6 dello stesso articolo in caso di danno al bosco.

Art. 17.

Esercizio della resinazione

1. I possessori che intendono procedere alla resinazione delle piante, devono fare denuncia all'IRF almeno trenta giorni prima di intraprendere il lavoro indicando la località, la specie legnosa, la superficie del bosco o terreno in cui si trovano le piante da resinare ed il numero approssimativo di queste; devono inoltre precisare se intendono ricorrere all'impiego di stimolanti chimici.

2. L'IRF può dettare le prescrizioni del caso.

3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 3 della legge forestale.

Art. 18.

Sistemi di resinazione

1. La resinazione è consentita purché siano rispettati i limiti sotto indicati:

a) per la resinazione con l'asciotto o con strumenti similari, l'intaccatura deve essere larga cm 9 al massimo e profonda cm 1, l'altezza del complesso delle incisioni annuali non deve superare i cm 60 nel primo anno e nel secondo anno e i cm 70 negli anni successivi;

b) per la resinazione con il raschietto le incisioni a forma di V devono essere costituite da solchetti larghi non più di cm 1 e profondi mezzo centimetro ed il canale di sgrondo, a decorso verticale, deve essere largo non più di cm 2 e profondo cm 1.

2. Le incisioni non devono comunque superare la terza parte della circonferenza della pianta e l'altezza di m 2,40 dal suolo.

3. L'impiego di stimolanti chimici è subordinato all'autorizzazione dell'IRF.

4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge forestale. L'esecuzione delle operazioni di cui al comma 3 in assenza di autorizzazione è punita ai sensi dell'art. 52, comma 3 della stessa legge.

Art. 19.

Resinazione a vita e a morte

1. Ai fini del presente regolamento, per resinazione a vita si intende quella che si ottiene con una serie verticale di incisioni per anno; per resinazione a morte quella effettuata con più serie contemporaneamente.

2. La resinazione a vita può essere praticata sulle piante che abbiano, a m 1,30 da terra e sopra corteccia, il diametro minimo appresso segnato per ogni specie:

a) cm 30 per pino laricio, silvestre e domestico;

b) cm 24 per pino nero, marittimo e d'Aleppo.

3. L'IRF può autorizzare la resinazione a morte, qualunque sia il diametro, solo nelle piante che devono cadere al taglio entro cinque anni per raggiunta maturità o per ragioni culturali.

4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge forestale. L'esecuzione delle operazioni di cui al comma 3 in assenza di autorizzazione è punita ai sensi dell'art. 52, comma 3 della stessa legge.

Art. 20.

Raccolta dello strame

1. I proprietari e i conduttori di boschi possono asportare lo strame nei loro boschi per le necessità connesse all'attività delle rispettive aziende agricole. In modo analogo possono comportarsi gli allevatori di bestiame per lo strame da utilizzarsi come lettiera nei loro allevamenti.

2. Chiunque, al di fuori dei casi previsti al comma 1, intenda raccogliere strame nei boschi liguri, deve darne comunicazione all'IRF competente con un preavviso di almeno venti giorni, indicando la località, la superficie ed il tipo di bosco interessato. Qualora la raccolta dello strame sia effettuata per fini commerciali necessita sempre la preventiva autorizzazione di cui all'art. 49, comma 6 della legge forestale.

3. Nei casi di cui al precedente comma, la raccolta dello strame può ripetersi nello stesso luogo solo dopo cinque anni. L'IRF competente può autorizzarla in casi particolari, dietro richiesta motivata, dopo tre anni. Analogamente si procede nei boschi percorsi dal fuoco, a partire dal momento dell'incendio.

4. La raccolta dello strame è comunque vietata:

a) nei terreni a pendenza superiore al 50 per cento;

b) nelle zone di conservazione dell'assetto vegetazionale del piano territoriale di coordinamento paesistico, nei boschi di nuovo impianto e in corso di rinnovazione, eccettuati i casi di cui al comma 1.

5. La raccolta deve essere effettuata con l'ausilio di un rastrello munito di denti con punta arrotondata.

6. È sempre vietata l'asportazione intenzionale del territorio.

7. Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 52, comma 3, della legge forestale salvo l'applicazione dell'art. 52, comma 6 in caso di danno al bosco.

Art. 21.

Raccolta dell'erba e taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi

1. La raccolta dell'erba nei boschi deve farsi in modo da evitare lo strappo e la recisione del novellame nonché qualsiasi altro danno alla rinnovazione.

2. Il taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi deve essere eseguito secondo le modalità di cui all'art. 9 e senza arrecare danno alle altre piante del bosco, anche se frammiste.

3. Nelle superfici boscate fortemente degradate a seguito di incendi o altre cause naturali avverse, il taglio degli arbusti e dei cespugli su una superficie complessiva superiore a un'ara deve essere comunicato all'IRF almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni. Nel termine anzidetto l'IRF può disciplinare o inibire le operazioni di taglio, qualora le stesse possano compromettere la naturale ricostituzione o determinare fenomeni di dissesto idrogeologico.

4. Il taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi a scopo commerciale deve essere sempre comunicato all'IRF secondo quanto previsto al comma 3.

5. Ai margini di strade, sentieri, viali tagliafuoco e appezzamenti di terra coltivati, per una fascia di rispetto non superiore a metri 3, il taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi può essere sempre effettuato.

6. Il taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi è comunque vietato nelle aree interessate da frane superficiali ed in quelle soggette a valanghe.

7. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera b) della legge forestale. La mancata comunicazione è punita ai sensi dell'art. 52, comma 3, della legge medesima.

Art. 22.

Estrazione del ciocco d'erica e degli altri arbusti

1. L'estrazione del ciocco delle eriche e degli altri arbusti della macchia può effettuarsi, nell'ambito del bosco, previa comunicazione da inoltrarsi all'IRF almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, indicando la località, la superficie e il tipo di bosco interessato. La comunicazione all'IRF non è necessaria allorché l'estrazione del ciocco delle eriche e degli altri arbusti della macchia venga effettuata allo scopo di consentire la ripresa della coltivazione del terreno.

2. Decorsi trenta giorni senza che l'IRF abbia dettato modalità o divieti, l'interessato può procedere ai lavori di estrazione.

3. L'estrazione del ciocco delle eriche e degli altri arbusti della macchia è comunque vietata nelle aree interessate da frane superficiali ed in quelle soggette a valanga.

4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera b) della legge forestale. In caso di mancata comunicazione si applica l'art. 52, comma 3 della legge medesima.

Art. 23.

Modalità di raccolta della lavanda spontanea

1. La raccolta della lavanda spontanea (*Lavandula officinalis*) deve avvenire con le seguenti norme:

a) lo stelo non può essere reciso per una lunghezza superiore ai cm 10 e per il taglio deve essere impiegato un attrezzo munito di lama tagliente;

b) la raccolta delle sommità fiorite non può iniziare prima del 1° luglio nelle località sotto i 600 metri s.l.m. e del 15 luglio nelle località che si trovano ad altitudine superiore ai 600 metri.

2. È comunque vietata l'estirpazione delle piantine di lavanda spontanea.

3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera b) della legge forestale.

Art. 24.

Raccolta dei semi forestali

1. La raccolta dei semi forestali dai boschi è soggetta alle norme di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269 (disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento).

Art. 25.

Piante, rami e cimali destinati all'uso di «alberi di Natale»

1. Le piante, rami o cimali di conifere e di agrifoglio provenienti dai boschi liguri nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 24 dicembre per essere trasportati o commerciati, devono essere sempre accompagnati da speciale contrassegno rilasciato all'IRF, salvo che derivino da regolari operazioni silvocolturali.

2. I rami di conifere e di agrifoglio possono essere trasportati o commercializzati in fasci sui quali potrà essere apposto un unico contrassegno.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentito al possessore del bosco il trasporto di una pianta o cimale di conifera e di cinque rami di conifere o agrifoglio senza il prescritto contrassegno, sempre che le suddette piante, rami o cimali non siano destinati al commercio.

4. La potatura a scopo commerciale di conifere e di agrifoglio (*Ilex aquifolium*), se eseguita nel periodo di cui al comma 1, può effettuarsi, previa comunicazione all'IRF, da inoltrarsi almeno venti giorni prima dell'inizio delle operazioni di taglio. Nella comunicazione devono essere indicati l'ubicazione del terreno ove si intende effettuare la potatura, la sua superficie nonché il periodo in cui si intende effettuare l'operazione stessa.

Qualora sussistano particolari motivi di rarefazione della specie, l'IRF può sospendere o limitarne la potatura.

5. Le piante di conifere e di agrifoglio, munite di apparato radicale, se provenienti da vivai, possono essere trasportate senza contrassegno di provenienza.

6. Le piante prive dell'apparato radicale, i rami e i cimali di conifere e di agrifoglio, se provenienti da vivai o allevamenti, devono essere muniti di cartellino indicante il nome del vivaio o allevamento di provenienza, il comune in cui è ubicato, le generalità del proprietario, la specie delle piante.

7. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera d) della legge forestale. Salvo l'applicazione dell'art. 52, comma 6 in caso di danno al bosco. La mancata comunicazione di cui al comma 4 è punita ai sensi dell'art. 52, comma 3.

Capo III
PIANI DI ASSESTAMENTO

Art. 26.
Redazione

1. Per la redazione dei piani di assestamento e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali i proprietari, pubblici e privati, devono attenersi alle modalità ed ai contenuti determinati nel verbale di visita preliminare che deve essere redatto a seguito di un sopralluogo nelle zone interessate dal piano.

2. Il sopralluogo deve essere effettuato congiuntamente da:

- a) un rappresentante della proprietà;
- b) il tecnico incaricato della redazione del piano;
- c) un funzionario dell'IRF;
- d) un rappresentante dell'ente delegato competente per territorio.

Durante il sopralluogo devono essere valutati tutti gli elementi che concorreranno alla redazione del piano, con specifica attenzione alle indicazioni del piano territoriale di coordinamento paesistico.

3. A seguito del sopralluogo viene redatto un verbale di visita preliminare che deve essere firmato da tutti gli intervenuti al sopralluogo, prima dell'avvio delle operazioni previste per la redazione del piano. Il verbale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) superficie complessiva della proprietà e relativa suddivisione delle attuali qualità colturali;
- b) atti tecnici costituenti il piano;
- c) modalità di formazione del particellare;
- d) modalità ed entità dei rilievi dendroauxometrici, definizione dei metodi per l'elaborazione dei dati;
- e) modalità di segnatura dei confini e delle aree di saggio, da rendere permanenti almeno fino alla successiva revisione del piano;
- f) definizione indicativa del trattamento delle superfici assestate, in linea con la pianificazione esistente;
- g) prescrizione di tipologie e tecniche di intervento a basso impatto in presenza di zone ad alto pregio ambientale.

4. Gli atti tecnici fondamentali costituenti il piano di assestamento sono:

- a) relazione tecnico-illustrativa, comprensiva di prospetti delle superfici, della suddivisione delle particelle, oltre alla descrizione di vincoli e rapporti con la pianificazione esistente;
- b) piano dei tagli di utilizzazione;
- c) piano dei miglioramenti colturali;
- d) piano delle infrastrutture e delle sistemazioni idraulico-forestali;
- e) piano di gestione e miglioramento del pascolo;
- f) schede particellari;
- g) cartografia.

Art. 27.
Collaudo

1. I piani di assestamento, sia pubblici che privati, sono soggetti a collaudo tecnico-amministrativo a cura dell'ente delegato competente per territorio.

2. Per gli adempimenti di cui al comma 1, l'ente delegato può avvalersi di esperti liberi professionisti iscritti all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali, che risultino iscritti anche all'albo dei collaudatori della Regione Liguria di cui alla legge regionale 22 luglio 1993, n. 34 (istituzione dell'Albo regionale dei collaudatori e disposizioni sui collaudi) e successive modifiche e integrazioni.

3. Il collaudatore deve essere designato dall'ente delegato, subito dopo la redazione del verbale di visita preliminare, onde consentire eventuali sopralluoghi in corso d'opera.

TITOLO III
NORME PER IL GOVERNO E TRATTAMENTO DEI BOSCHI

Capo I
NORME PER I BOSCHI DI ALTO FUSTO

Art. 28.
Fustaie coetanee - Tagli intercalari

1. Nelle fustaie coetanee, sia trattate a raso, sia a tagli successivi, sono consentiti, previa denuncia all'IRF, i diradamenti che eliminano le piante dominate, danneggiate, malformate e deperienti. Essi devono compiersi in modo che le chiome delle piante rilasciate a dotazione del bosco restino tra loro distanziate di non oltre un metro.

2. Per gli interventi di maggiore intensità o che interessino altre specie arboree, nonché per i tagli di preparazione delle fustaie trattate a tagli successivi, si applica quanto disposto all'art. 6.

3. In ogni caso i diradamenti non sono consentiti prima che il bosco abbia raggiunto l'età di anni quindici dall'impianto, o dalla rinnovazione.

4. L'IRF può autorizzare, per esigenze colturali, interventi che hanno luogo prima dei dieci anni di età quali sfollamenti e ripuliture.

5. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge forestale. La mancata denuncia o comunicazione di cui ai commi 1 e 2 è punita ai sensi dell'art. 52, comma 3, della legge medesima.

Art. 29.

Fustaie coetanee trattate a raso. Tagli definitivi

1. Nelle fustaie coetanee i tagli a raso si effettuano con il rispetto dei turni minimi stabiliti dall'art. 33 e secondo le modalità (estensione, forma delle tagliate e loro distribuzione nello spazio e nel tempo) stabilite caso per caso dall'IRF.

2. In ogni caso l'estensione unitaria delle tagliate non può essere superiore a mq 2000 e fra i perimetri esterni di una tagliata e l'altra, vi deve essere una distanza minima di m 50. Per l'esecuzione di tagli in zone poste ad una distanza inferiore ai m 50 dalle tagliate, devono essere trascorsi almeno venti anni dall'ultimo taglio effettuato nelle tagliate confinanti, ferme restando le condizioni precedentemente poste.

3. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 il possessore deve dare la comunicazione per il taglio di cui all'art. 6.

4. In ogni caso, il taglio raso non può essere autorizzato nelle fustaie di faggio e di quercia.

5. Gli appezzamenti di bosco nei quali è eseguito il taglio a raso devono essere sgomberati.

6. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge forestale, salva l'applicazione del comma 1, lettera b) dello stesso articolo per le infrazioni al comma 5. L'esecuzione degli interventi senza la preventiva comunicazione è punita ai sensi dell'art. 52, comma 3 della legge forestale.

Art. 30.

Fustaie coetanee trattate a raso - Rinnovazione artificiale obbligatoria

1. Gli appezzamenti di bosco nei quali è eseguito il taglio raso debbono essere rimboschiti, qualora risulti improbabile la rinnovazione naturale, utilizzando specie conformi alle indicazioni del piano territoriale di coordinamento paesistico o quelle eventualmente individuate negli specifici piani di settore.

2. Per gli appezzamenti di bosco di cui al comma 1, l'IRF può imporre al richiedente la presentazione di un piano di lavori atti a garantire la rinnovazione artificiale del bosco e l'eventuale deposito cauzionale da effettuarsi ai sensi della normativa vigente, a mezzo di conto corrente postale, fidejussione bancaria o polizza assicurativa, vincolata a favore della Regione, proporzionalmente svincolabile mediante presentazione di stati di avanzamento dei lavori.

3. Il taglio deve comunque essere effettuato con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 29.

4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge forestale.

Art. 31.

Fustaie coetanee a «tagli successivi» - Tagli di semmentazione

1. Nelle fustaie coetanee a tagli successivi, il taglio di semmentazione deve avvenire all'età del turno.

2. In ogni caso l'estensione unitaria delle tagliate non può essere superiore a un ettaro e fra i perimetri esterni di una tagliata e l'altra, vi deve essere una distanza minima di m 50. Per l'esecuzione di tagli in zone poste ad una distanza inferiore ai m 50 dalle tagliate, devono essere trascorsi almeno venti anni dall'ultimo taglio effettuato nelle tagliate confinanti ferme restando le condizioni precedentemente poste.

3. Dopo il taglio di semmentazione deve comunque risultare una provvigione legnosa non inferiore ai seguenti quantitativi per ettaro:

- a) per i boschi di faggio o leccio - mc 100;
- b) per i boschi di querce e per i boschi misti di latifoglie - mc 90;
- c) per i boschi di abete - mc 120;
- d) per i boschi di larice - mc 80;
- e) per i boschi di pino marittimo - mc 60;
- f) per i boschi di pino nero, laricio, silvestre - mc 80.

4. In ogni caso il taglio di semmentazione nei boschi di conifere non deve interessare le latifoglie presenti, le quali rimangono in dote al bosco.

5. Per gli interventi di cui al comma 1, il possessore deve dare la comunicazione di cui all'art. 6.

6. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge forestale. L'esecuzione degli interventi senza la preventiva comunicazione è punita ai sensi dell'art. 52, comma 3 della stessa legge.

Art. 32.

Fustaie coetanee a «tagli successivi» - Tagli secondari e di sgombero

1. Il taglio di sgombero preceduto o meno da tagli secondari in conformità all'andamento della rinnovazione non può essere assentito se non quando la rinnovazione stessa sia assicurata.

2. Sia per i tagli secondari, sia per quello di sgombero, il possessore deve dare la comunicazione di cui all'art. 6.

3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge forestale. L'esecuzione degli interventi senza la preventiva comunicazione è punita ai sensi dell'art. 52, comma 3, della stessa legge.

Art. 33.

Turni minimi per le fustaie

1. Per le fustaie coetanee trattate a taglio raso o a tagli successivi, i turni minimi sono i seguenti:

- a) fustaie di abete - anni 80;
- b) fustaie di faggio - anni 100;
- c) fustaie di larice e pino silvestre - anni 80;
- d) fustaie di querce - anni 100;
- e) fustaie di pino laricio e nero - anni 60;
- f) taie di pini mediterranei - anni 60;
- g) fustaie di conifere a rapido accrescimento - anni 40;
- h) fustaie di castagno - anni 70.

Art. 34.

Fustaie disetanee

1. Le fustaie disetanee da diradare devono essere trattate a tagli saltuari o a scelta, con criteri essenzialmente culturali, osservando un periodo di curazione non inferiore ai dieci anni e lasciando, dopo il taglio, una provvigione per ettaro non inferiore a:

- a) per le fustaie di abete e faggio - mc 150;
- b) per le fustaie di leccio e miste di latifoglie - mc 120;
- c) per le fustaie di pino nero e laricio - mc 80;
- d) per le fustaie di pino marittimo ed altre resinose - mc 70.

2. Durante il periodo di curazione nessun taglio è ammesso salvo quanto è disposto all'art. 56.

3. Per gli interventi di cui al comma 1 il possessore deve dare la comunicazione di cui all'art. 6.

4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge forestale. L'esecuzione degli interventi senza la preventiva comunicazione è punita ai sensi dell'art. 52, comma 3, della stessa legge.

Art. 35.

Boschi irregolari

1. I boschi con soprassuolo irregolare, ossia non decisamente coetanei né disetanei, sono considerati boschi irregolari.

2. Il taglio nei boschi irregolari deve essere orientato alla formazione di un soprassuolo disetaneiforme a prevalenza di fustaia, di composizione specifica conforme alle indicazioni del Piano territoriale di coordinamento paesistico.

3. Il taglio nei boschi irregolari, sempre assimilato a diradamento a scopo culturale, non può essere effettuato prima che il bosco abbia raggiunto una provvigione non inferiore a 80 metri cubi per ettaro, può essere ripetuto a intervalli non inferiori a dieci anni e deve compiersi in modo che le chiome delle piante rilasciate a dotazione del bosco restino tra loro distanziate di non oltre un metro.

4. Gli interventi di cui al comma 3, qualora interessino piante di alto fusto, devono essere preventivamente denunciati all'IRF almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di taglio.

5. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge forestale. La mancata denuncia è punita ai sensi dell'art. 52, comma 3, della stessa legge.

Art. 36.

Deroghe

1. L'IRF, per particolari motivi silvo-culturali, di miglioramento e fitosanitari, può autorizzare il taglio in deroga alle provvigioni e ai periodi indicati negli articoli 31, 33, 34 e 35.

Art. 37.

Taglio delle piante di castagno

1. Il taglio delle piante di castagno è disciplinato, oltre che dal presente regolamento, anche dalla disposizione contenuta nel regio decreto 18 giugno 1931, n. 973 (provvedimenti per la tutela dei castagneti e per il controllo delle fabbriche per la produzione di tannino dal legno di castagno).

Art. 38.

Requisiti dei castagneti da frutto

1. I castagneti da frutto si intendono razionalmente coltivati quando:

- a) sono specializzati nella produzione del frutto;
- b) hanno densità di impianto non superiore a 350 piante per ettaro;
- c) sul suolo vi è assenza di altre piante arboree e arbustive e relativa rinnovazione;
- d) vi è assenza di consistenti strati di foglie, ricci e altro materiale organico.

Capo II

NORME PER I BOSCHI CEDUI

Art. 39.

Cedui semplici puri - Riserve di matricine

1. Il taglio dei boschi puri deve essere eseguito in modo da riservare almeno sessanta matricine per ettaro, fatto salvo quando disposto dall'art. 42.

2. Le matricine devono essere scelte fra le piante da seme, o in mancanza di esse, fra i polloni migliori e più sviluppati e distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o

a gruppi, a seconda che possano o no resistere all'isolamento, con preferenza delle zone ove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco.

3. Le matricine cadenti al taglio devono abbattersi soltanto contemporaneamente al ceduo.

4. Nei boschi di castagno, robinia e nocciolo non è obbligatoria la riserva di matricine, però il possessore è tenuto a rinnovare le ceppaie morte od esaurite nella stagione adatta successiva al taglio mediante semina o piantagione ed a rilasciare tutte le eventuali piante o polloni di altre specie con funzioni di matricine.

5. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge forestale, salva l'applicazione del comma 1, lettera a), dello stesso articolo.

Art. 40.

Cedui semplici misti - Riserva di matricine

1. Le prescrizioni per il taglio dei cedui semplici puri di cui all'art. 39 valgono anche per i cedui semplici misti; le matricine devono essere scelte prioritariamente tra le specie di faggio, cerro, farnia, rovere, ciliegio, leccio e roverella, nonché fra i generi acero e frassino.

2. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge forestale, salva l'applicazione del comma 1, lettera a), dello stesso articolo.

Art. 41.

Piante conifere nei cedui

1. Quando nel bosco ceduo vi siano piante conifere, queste possono essere tagliate ma sono escluse dal computo delle matricine.

2. L'intervento di cui al comma 1 deve essere denunciato all'IRF almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni.

3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge forestale. La mancata denuncia è punita ai sensi dell'art. 52, comma 3, della medesima legge.

Art. 42.

Cedui semplici puri o misti a prevalenza di faggio, farnia e rovere Riserva di matricine

1. Il taglio dei cedui semplici puri o misti a prevalenza di faggio, farnia e rovere deve essere eseguito in modo da riservare almeno ottanta matricine per ettaro.

2. L'IRF può autorizzare il rilascio di un numero inferiore di matricine rispetto a quello indicato al comma 1, qualora le condizioni pedo-climatiche riscontrate nella zona interessata, non siano ritenute idonee ad assicurare il successo dell'avviamento all'alto fusto.

3. Le matricine devono essere scelte fra le piante da seme o, in mancanza, tra i polloni migliori e più sviluppati e distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi a seconda che possano o no resistere all'isolamento, con preferenza per le zone ove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco.

4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera a), della legge forestale salva l'applicazione del comma 6 dello stesso articolo in caso di danno al bosco.

Art. 43.

Conversione dei cedui in fustaie

1. La conversione dei cedui in fustaie è consentita, previa comunicazione all'IRF da inoltrarsi almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni, a condizione che il soprassuolo abbia raggiunto una età minima di trentacinque anni per i cedui di faggio o misti con prevalenza di faggio e per i cedui di leccio o misti con prevalenza di leccio. Per tutti gli altri cedui l'età minima è fissata in anni venticinque.

2. A dotazione del bosco per la formazione della fustaia deve essere rilasciato un numero di piante non inferiore a ottocento per ettaro per quanto riguarda i cedui di faggio o misti con prevalenza di faggio e i cedui di leccio o misti con prevalenza di leccio. Per tutti gli altri cedui la dotazione minima è fissata in seicento piante per ettaro.

3. Su indicazione dell'IRF nei cedui che hanno superato i cinquanta anni di età, il numero di piante che deve essere rilasciato a dotazione del bosco può essere ridotto nella misura massima del 20 per cento rispetto a quanto indicato nel comma 2.

4. Le piante da rilasciare devono essere distribuite in maniera uniforme su tutta la superficie di intervento e devono essere scelte tra quelle provenienti da seme e tra i polloni che presentano migliori caratteristiche sanitarie, di sviluppo e portamento.

5. I cedui assoggettati alla conversione in fustaia sono da considerarsi boschi d'alto fusto e la loro successiva utilizzazione può essere effettuata solo in conformità alle norme di taglio delle fustaie previste nel presente regolamento.

Art. 44.

Turno minimo dei cedui semplici

1. Il turno dei tagli non può essere inferiore:

a) per cedui puri di:

1) faggio o leccio - anni 25;

2) cerro, farnia, rovere, roverella, frassino o carpino - anni 20;

3) castagno - anni 12;

4) ontano, nocciolo, robinia e pioppo - anni 8;

5) cedui di castagno puri o misti destinati all'industria dei cerchi e delle ceste - anni 5;

b) per i cedui misti:

1) con prevalenza di faggio o leccio - anni 25;

2) con prevalenza di altre specie arboree - anni 15;

c) per i cedui a sterzo il taglio di curazione è consentito quando i polloni di maggiore diametro hanno raggiunto l'età media di ventiquattro anni e comunque osservando un intervallo minimo fra un taglio e l'altro di anni dieci.

2. L'IRF, per particolari motivi silvo-culturali, di miglioramento e fitosanitari, può autorizzare il taglio in deroga ai periodi indicati al comma 1.

3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge forestale.

Art. 45.

Sfolli e taglio della frasca

1. Nei boschi cedui sono permessi gli sfolli periodici nella stagione del taglio. Negli altri periodi dell'anno lo sfollo deve essere comunicato all'IRF almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

2. Durante la stagione vegetativa precedente al taglio finale dei cedui sono consentiti la potatura e lo sveltamento per la produzione della frasca.

3. Tali operazioni restano in ogni caso escluse per le matricine ed i polloni destinati a divenire matricine.

4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge forestale.

Art. 46.

Scortecciamento dei polloni da cortecciola

1. I polloni che possono essere scortecciati in piedi sono quelli destinati al taglio nella stagione silvana successiva.

2. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge forestale.

Art. 47.

Operazioni culturali nei boschi cedui

1. Nell'esecuzione del taglio nei boschi cedui è d'obbligo la ricettazione o la tramarratura delle ceppaie vecchie o deperienti ed il taglio dei monconi nonché dei polloni intristiti.

2. Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge forestale.

Art. 48.

Cedui composti

1. Le prescrizioni per il taglio dei cedui semplici di cui ai precedenti articoli valgono anche per il taglio dei cedui composti caratterizzati dall'esistenza di matricine di diversa età.

2. Il numero delle matricine presenti nel bosco deve essere non inferiore a centoquaranta per ettaro, di cui ottanta dell'età del turno del ceduo e sessanta ripartite fra successive classi di età multiple del turno.

3. Per il taglio del ceduo composto si applica quanto disposto all'art. 6.

4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge forestale, salvo l'applicazione del comma 1, lettera a), dello stesso articolo.

L'esecuzione degli interventi senza la preventiva comunicazione è punita ai sensi dell'art. 52, comma 3, della medesima legge.

Art. 49.

Taglio a capitozza o a sgamollo

1. La capitozzatura e la sgamollatura delle piante latifoglie è consentita solo nei boschi nei quali si pratica all'entrata in vigore del presente regolamento, con esclusione delle piante matricine.

2. Sulle piante educate a capitozza e a sgamollo possono asportarsi solo le gettate dell'anno precedente, conservando quelle dell'ultima primavera e un pollone tirasucchio, il quale sarà tagliato nella stagione prescritta e all'età non minore di quattro anni.

3. La consuetudine del taglio delle frasche da foraggio sulle piante educate a capitozza e a sgamollo è consentita nei mesi di giugno e luglio; in ogni caso il possessore rimane obbligato a rinnovare le piante morte od esauste.

4. Salvo il disposto del comma 3, l'epoca dei tagli nei boschi a capitozza ed a sgamollo deve coincidere con quella degli altri cedui della stessa specie.

5. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge forestale.

TITOLO III DISCIPLINA DEL PASCOLO

Capo I

MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEI PASCOLI

Art. 50.

Modalità del pascolo

1. I terreni pascolivi ricadenti nelle praterie classificate in trasformazione (PR-TRZ) dall'assetto vegetazionale del Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP) sono disciplinati dall'art. 49 della legge forestale.

2. In tali aree, fatto salvo quanto previsto dai piani di gestione pastorale, dai piani di assestamento e di utilizzazione silvo-pastorale nonché dalle modalità stabilite dagli indirizzi applicativi ed esplicativi del PTCP, il bestiame al pascolo deve essere custodito e ad ogni custode non possono essere affidati più di trecento ovini o di centocinquanta caprini o di cinquanta capi bovini o equini.

3. Nei terreni di cui al comma 1, purché recintati, il bestiame può essere immesso al pascolo senza custodia.

4. Nei terreni pascolivi non ricadenti nelle zone PR-TRZ dell'assetto vegetazionale del PTCP, il pascolo è di norma consentito senza particolari limitazioni, fatta salva la possibilità dell'Ente delegato di applicare quanto previsto dal comma 1 dell'art. 51 per i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, anche su proposta motivata degli enti competenti alla gestione del vincolo medesimo.

5. L'Ente delegato può fissare particolari epoche nelle quali il pascolo non è comunque consentito, in base alle fasce altimetriche.

6. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 2, della legge forestale.

Art. 51.

Pascoli deteriorati o in ricostituzione

1. Nei pascoli deteriorati ricadenti su terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, l'Ente delegato, su proposta dell'IRF, può determinare limitazioni o sospensioni parziali o totali, prescrivere le cautele e i turni di pascolamento da adottare nonché tutte le opere necessarie volte a garantire la ricostituzione della cotica erbosa per fini connessi con la difesa del suolo e la piena funzionalità del pascolo.

2. In caso di incendio, il pascolo nei prati o nei pascoli sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici è proibito per i dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'incendio, salva la facoltà dell'Ente delegato di ridurre tale periodo con provvedimento motivato e su richiesta degli interessati.

3. Sulle superfici interessate da movimenti di terreno per le quali sia stato prescritto l'inerbimento per fini di consolidamento, è vietato il pascolo fintanto che non siano ripristinate le condizioni di stabilità e di copertura del terreno. Su tali superfici chi ha effettuato le opere di consolidamento è tenuto ad apporre apposita segnaletica di divieto.

4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 2, della legge forestale.

Art. 52.

Miglioramento dei pascoli

1. Nei pascoli, i lavori di miglioramento consistenti nel rinettamento, spietramento e successivo interrimento, drenaggio, strigliatura, erpicatura, scarificazione, concimazione, suddivisione in comparti, nonché in lavori similari, sono lasciati alla libera iniziativa del possessore.

2. La rottura del cotico erboso e l'eliminazione dei cespugli sui pascoli aventi pendenza superiore al 50 per cento, può effettuarsi a seguito di preventiva comunicazione all'Ente delegato da inoltrarsi almeno trenta giorni prima dell'inizio della lavorazione.

3. Chiunque intenda procedere all'eliminazione dei cespugli in terreno, avente pendenza superiore al 50 per cento, deve chiedere l'autorizzazione all'Ente delegato che prescrive le norme da osservare.

4. L'eliminazione dei cespugli, che può essere eseguita in ogni stagione dell'anno, è subordinata all'obbligo di provvedere, nella stagione vegetativa successiva, all'inerbimento del terreno.

5. È vietata l'eliminazione andante dei cespugli mediante il fuoco, salvo i casi in cui tale pratica è condotta sotto la costante sorveglianza di un addetto e con le cautele di cui all'art. 55, comma 4. L'abbruciamiento andante deve, comunque, essere comunicato all'IRF con un preavviso di almeno cinque giorni e non può effettuarsi quando spira il vento e da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole nonché durante il periodo di grave pericolosità, dichiarato ai sensi dell'art. 42 della legge forestale.

L'IRF può stabilire particolari prescrizioni di prevenzione o inibire l'abbruciamiento.

6. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 3, della legge forestale.

Capo II**PASCOLO DEL BESTIAME NEI BOSCHI****Art. 53.***Modalità del pascolo nei boschi*

1. Nei boschi il bestiame deve essere custodito e ad ogni custode non possono essere affidati più di cento ovini o di cinquanta caprini o di trenta capi bovini o equini.

2. Il bestiame può essere immesso al pascolo dei boschi senza custodia, purché recintati. Tale recinzione non configura, di per sé, l'individuazione di «fondo chiuso» all'attività venatoria.

3. Fermo restando quanto disposto al comma 1 nei boschi il pascolo è consentito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) nei boschi cedui sottoposti al taglio e nelle fustaie coetanee il pascolo degli animali è vietato prima che i nuovi ricacci o il novellame abbiano raggiunto l'altezza di m 1,50 se si tratta di ovini, caprini e suini o di m 4 se si tratta di bovini ed equini e comunque non prima dei tre anni dalla data dell'intervento;

b) nei boschi di nuovo impianto, in quelli distrutti o danneggiati dagli incendi oppure d'alto fusto, sottoposti a taglio generale o parziale, il pascolo non può essere ammesso prima che lo sviluppo delle giovani piante o dei nuovi virgulti abbia raggiunto l'altezza di cui alla lettera a) e comunque non prima di cinque anni dalla data dell'intervento o dell'evento.

4. Qualora in determinati soprassuoli boschivi il pascolamento possa determinare danni al bosco o alla sua rinnovazione l'ente delegato, anche su proposta dell'IRF, può imporre particolari limitazioni all'attività pascoliva.

5. All'interno delle aree soggette a regime conservazione (CE) dell'assetto vegetazionale del Piano territoriale di coordinamento paesistico non è consentito il pascolo.

6. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera c), della legge forestale, salva l'applicazione dell'art. 52, comma 6, della legge stessa in caso di danno al bosco.

Art. 54.*Divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai forestali*

1. Nei boschi nei quali non è consentito il pascolo, anche se di proprietà del possessore degli animali e nei vivai forestali, è vietato far transitare o comunque immettere animali.

2. Nel caso sia inderogabile transitare nei boschi nei quali non è consentito il pascolo per raggiungere l'area pascolabile, il bestiame deve essere avviato senza sosta per le vie di transito esistenti.

3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera c), della legge forestale, salva l'applicazione dell'art. 52, comma 6 della legge stessa in caso di danno al bosco e l'applicazione del comma 9 dello stesso art. in caso di danno ai vivai forestali.

TITOLO IV**NORME RELATIVE AGLI INCENDI BOSCHIVI****Capo I****MODALITÀ PER L'USO DEL FUOCO NEL BOSCO NEL CASTAGNETO DA FRUITO E NELLE LORO PROSSIMITÀ****Art. 55.***Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi ed in prossimità dei medesimi*

1. Fatto salvo quanto disposto ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12, è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi o ad una distanza inferiore a m 100 dai medesimi.

2. L'uso del fuoco è consentito ad una distanza superiore a m 100 dai boschi purché vengano adottate idonee misure di prevenzione adeguate alla natura ed all'intensità del fuoco medesimo.

3. L'uso del fuoco per abbruciare residui vegetali connessi all'esercizio dell'attività agricola, è consentito a distanze superiori a m 80 dal bosco.

4. L'uso del fuoco per abbruciare residui vegetali connessi all'esercizio dell'attività agricola, è consentito anche a distanze inferiori a m 80 dal bosco, purché il terreno su cui viene acceso il fuoco sia circoscritto ed isolato naturalmente ovvero con solchi di aratro, zappature per l'eliminazione della cotica erbosa o con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco; l'abbruciamento è vietato quando spira il vento.

5. L'uso del fuoco per abbruciare residui vegetali a distanze inferiori a m 50 dal bosco, deve essere sempre comunicato all'IRF con preavviso di almeno cinque giorni. L'IRF può dettare particolari prescrizioni di prevenzione o inibire l'abbruciamento qualora ne ricorra la necessità. In tutti i casi devono essere adottate le modalità e le cautele indicate al comma 4.

6. L'abbruciamento dei residui vegetali nel bosco, qualora necessario in relazione alle operazioni silvo-colturali da eseguire, deve essere autorizzato dall'IRF, valutate di volta in volta le circostanze di fatto.

7. A coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi è consentito accendere, con le necessarie cautele negli spazi vuoti e precedentemente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per la cottura o riscaldamento delle vivande, con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

8. È consentito accendere fuochi nelle aree idoneamente attrezzate a scopo turistico-ricreativo, dotate di specifiche strutture fisse.

9. L'uso del fuoco per l'abbruciamento del materiale ricavato dalla pulitura del suolo dei castagneti da frutto in coltura, è consentito solamente in piccole aree ben circoscritte; non è consentito l'utilizzo del fuoco andante per la ripulitura del suolo.

10. L'abbruciamento di cui ai commi 4, 5, 6 e 9 è comunque vietato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole e quando spira il vento.

11. In occasione di feste patronali, manifestazioni o iniziative organizzate da associazioni o enti può essere autorizzata, dall'IRF, l'accensione di uno o più fuochi a distanza inferiore a m 100 dal bosco per consuetudini folkloristiche. L'autorizzazione può contenere particolari prescrizioni di prevenzione.

12. Durante il periodo in cui vige lo «stato di grave pericolosità» previsto dall'art. 42 della legge forestale, sono sospese le deroghe di cui ai commi 6, 7, 9 e 11 e non è consentito l'abbruciamento dei residui vegetali a distanze inferiori a m 50 dal bosco.

13. Le infrazioni sono punite, ai sensi dell'art. 52, comma 11, della legge forestale, salva l'applicazione del comma 6 dello stesso articolo in caso di danno al bosco. Lo svolgimento delle attività in assenza delle prescritte autorizzazioni o comunicazioni è punita ai sensi dell'art. 52, comma 3, della legge forestale.

Capo II**NORME PER I BOSCHI PERCORSI DA INCENDI O DANNEGGIATI DA ALTRE AVVERSITÀ****Art. 56.***Norme per i boschi danneggiati dal fuoco, dal vento e da altre avversità meteoriche*

1. Nei boschi danneggiati dal fuoco, dal vento o da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del legname delle piante morte o gravemente compromesse, prescindendo dall'epoca di taglio, dal turno o dal periodo di curazione.

2. Il possessore del bosco che intende procedere all'asportazione del legname deve, almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori, fare denuncia all'IRF, che può dettare le opportune prescrizioni tecniche.

3. Nei boschi danneggiati dal fuoco, il taglio a scopo commerciale dei giovani ricacci delle ceppaie, in particolar modo di erica, corbezzolo, fillirea, alaterno, scopa, ginestra, mirto, lentisco è vietato per cinque anni successivi a quello in cui si è sviluppato l'incendio. L'IRF competente può, in casi particolari e dietro richiesta motivata, ridurre tale periodo a tre anni.

4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera a), della legge forestale e del comma 6 in caso di danno al bosco. La mancata denuncia di cui al comma 2 è punita ai sensi dell'art. 52, comma 3, della legge medesima.

TITOLO V NORME PER I MOVIMENTI DI TERRENO

Capo I MOVIMENTI DI TERRENO

Art. 57.

Norme circa i movimenti di terreno

1. Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i movimenti di terreno sono disciplinati dalla legge forestale.

2. I movimenti di terreno devono essere progettati ed eseguiti tenendo conto delle seguenti modalità esecutive:

a) per le scarpate, e comunque per le aree private della copertura vegetale, devono adottarsi gli accorgimenti di scoronamento e profilatura, eventuali opere di consolidamento, di sostegno e di stabilizzazione superficiale, compreso il rinverdimento, privilegiando tecniche a basso impatto ambientale;

b) le acque sotterranee e superficiali devono essere regimate al fine di garantire la stabilità del sito;

c) i materiali di risulta dagli scavi devono essere sistemati in loco prevedendone la stabilizzazione e l'inerbimento, ovvero devono essere trasportati a discarica autorizzata, evitandone l'indiscriminato accumulo;

d) per gli interventi di sistemazione del terreno e di regimazione delle acque deve essere privilegiato il reimpiego di materiali reperito in loco;

e) le opere devono comunque essere eseguite nel rispetto delle norme tecniche, delle istruzioni e delle prescrizioni di cui alle vigenti norme progettuali e costruttive in materia.

3. L'autorizzazione deve contenere la data entro cui deve essere terminato l'intervento e può prescrivere specifiche modalità esecutive, in particolare l'effettuazione degli interventi di sistemazione dei movimenti di terreno contestualmente all'avanzamento di lavori.

4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, della legge forestale salva l'applicazione del comma 6 in caso di danno al bosco.

Art. 58.

Muretti a secco e lavorazioni di sistemazione dei terreni coltivati

1. I cosiddetti «muretti a secco», intesi come elemento caratteristico del paesaggio agrario della Liguria, rientrano nella disciplina di cui al precedente articolo ad eccezione di quelli che, in costanza di coltivazione del fondo, richiedono interventi manutentivi e di ripristino tali da non comportare alterazioni delle caratteristiche dimensionali, formali e funzionali della struttura originaria e che pertanto sono tali da non pregiudicare l'assetto idrogeologico, rappresentando anzi la prosecuzione non innovativa di una tecnica antica e tradizionale di difesa del suolo a coltura agraria.

2. Ai fini del comma 1 sono considerati interventi manutentivi le opere di scavo, fondazione, riprofilatura e quanto altro necessario al ripristino di muretti a secco e cigliani.

3. Le ordinarie lavorazioni di sistemazione dei terreni coltivati finalizzate al regolare deflusso delle acque meteoriche per evitare ristagni idrici, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 35 della legge forestale.

Art. 59.

Piccoli appezzamenti di terreno

1. Qualora il mutamento di destinazione o la trasformazione degli appezzamenti di terreno di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge forestale, per i quali non si applica la disciplina di cui al comma 3 del medesimo articolo, siano realizzati per finalità connesse all'esercizio dell'attività agricola, le lavorazioni del terreno possono essere effettuate previa comunicazione all'ente delegato, con almeno venti giorni di anticipo sull'inizio dei lavori. L'ente delegato può stabilire prescrizioni.

2. Per detti appezzamenti valgono le disposizioni di cui all'art. 57, comma 2, lettera d) del presente regolamento.

Art. 60.

Norme per la realizzazione delle piste di esbosco

1. Le piste di esbosco devono essere eseguite tenendo conto dei seguenti criteri:

a) il tracciato della pista deve seguire l'andamento naturale del terreno;

b) la larghezza massima non deve superare i due metri; sono tuttavia consentite piccole piazzuole di manovra non superiori ad una larghezza di metri tre;

c) non devono essere eseguiti movimenti di terreno o comunque gli stessi devono essere contenuti entro i limiti di sei metri cubi per ogni tratta di dieci metri lineari di pista e comunque con un'altezza massima di scavo di metri uno;

d) l'accesso alla pista deve essere chiuso ai non addetti ai lavori, con indicazione del divieto di transito;

e) devono essere realizzate le opere provvisorie di regimazione delle acque;

f) lo sradicamento delle ceppaie è di norma vietato salvo i casi espressamente previsti dall'autorizzazione di cui all'art. 14, comma 7, della legge forestale;

g) rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo di cui all'art. 14, comma 7, della legge forestale.

2. L'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 14, comma 7, della legge forestale, deve essere corredata da idonea cartografia. Le piste di esbosco sono esonerate dagli atti autorizzativi di cui all'art. 14, comma 3, della legge forestale in quanto infrastrutture a carattere non permanente.

3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, della legge forestale, salva l'applicazione del comma 6 dello stesso articolo in caso di danno al bosco.

Art. 61.

Movimento di terreno per l'impianto di nuovi boschi

1. Chiunque, su terreni saldi, intenda provvedere all'impianto di nuovi boschi, con dissodamento andante del terreno, deve darne comunicazione con un preavviso di almeno trenta giorni all'ente competente, indicando i lavori che intende eseguire e lo scopo che vuole raggiungere.

2. L'ente competente, in conformità alle indicazioni del Piano territoriale di coordinamento paesistico, può determinare le modalità dei lavori da eseguire ed il tempo entro il quale essi devono essere compiuti.

3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, della legge forestale.

Art. 62.

Lavorazione del terreno

1. Se la pratica in uso per la lavorazione del suolo a causa della scarsa consistenza o della eccessiva pendenza del terreno non è sufficiente ad evitare fenomeni di dissesto idrogeologico, gli enti delegati possono subordinare l'ulteriore lavorazione a modalità intese alla migliore regimazione delle acque, al fine di ridurre le capacità erosive e conservare la stabilità del suolo e dei versanti interessati.

2. L'ente competente notifica al possessore del terreno il termine entro il quale la pratica di lavorazione in atto deve essere abbandonata nonché il termine di esecuzione dei lavori di sistemazione.

3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 5, della legge forestale.

Capo II
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 63.
Disciplina delle acque di scolo

1. Ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico le acque di irrigazione e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, dei lavatoi, ecc. devono essere smaltite in modo da non procurare danni alle pendici sottostanti.

2. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 3, della legge forestale.

TITOLO V
NORME FINALI

Art. 64.
Interventi assistiti da contributo pubblico

1. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 9, 21, 22, 28, 36, 42, 43, 45 e 48, se necessari per effettuare opere assistite da contributo pubblico, sono autorizzati dall'ente delegato con il rilascio dell'autorizzazione per i fini contributivi, a seguito dell'istruttoria di competenza.

Art. 65.

Valori delle piante

1. Il computo dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria determinata sul valore delle piante, deve essere effettuato sulla base dei valori indicati nella tabella A allegata. All'aggiornamento della tabella provvede la giunta regionale.

Art. 66.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati:

a) il regolamento regionale 7 settembre 1993, n. 3 (regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale. Art. 43, legge regionale 16 aprile 1984, n. 22);

b) il regolamento regionale 12 ottobre 1994, n. 3 (modificazioni al regolamento regionale 7 settembre 1993, n. 3, recante prescrizioni di massima e di polizia forestale in attuazione dell'art. 43 della legge regionale 16 aprile 1984, n. 22).

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria a norma dell'art. 55 dello statuto ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.

Genova, 29 giugno 1999

MORI

ALLEGATO

TABELLA "A"											
VALORE DELLE PIANTE DI ALTO FUSTO O DESTINATE A CRESCERE COME TALI (MATRICINE) COMPRESI I POLLONI DI CEDUO NON DESTINATI A LEGNA DA ARDERE IN CONTRAVVENZIONE ALLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE:											
DIAMETRO IN CM. A METRI 1,30 DA TERRA											
SPECIE LEGNOSA	SINO A CM. 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	OLTRE CM. 51
VALORE IN LIRE											
ABETI	5.000	8.000	19.000	38.000	60.000	130.000	190.000	270.000	360.000	480.000	600.000
PINI	4.000	6.000	11.000	23.000	40.000	65.000	95.000	140.000	180.000	240.000	300.000
FAGGIO-QUERCIA CASTAGNO	4.000	6.000	15.000	45.000	65.000	110.000	160.000	230.000	280.000	360.000	480.000
ALTRE LATIFOGUE	3.000	5.000	11.000	38.000	52.000	90.000	130.000	170.000	220.000	300.000	370.000
VALORE DELLA LEGNA DA ARDERE:						VALORE DEL CARBONE VEGETALE:					
Essenza forteLire 20.000 al q.le					Essenza forteLire 80.000 al q.le				
Essenza dolceLire 15.000 al q.le					Essenza dolceLire 65.000 al q.le				

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 28 settembre 1999, n. 24.

Misure di accompagnamento per l'anno 1999 per il settore della pesca e sussidi per i familiari delle vittime di naufragi.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 47 del 1° ottobre 1999)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sussidi in favore dei familiari delle vittime di naufragi

1. L'assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, in favore dei nuclei familiari di ciascuno dei marittimi deceduti o dispersi in naufragi, avvenuti nell'esercizio dell'attività di pesca, di natanti da pesca iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, un sussidio straordinario di lire 70 milioni.

2. Il sussidio straordinario di cui al comma 1 è incrementato di lire 20 milioni per ciascuno dei figli, non maggiorenni e a carico alla data dell'evento, ivi compresi i figli nati, dei marittimi deceduti o dispersi.

3. L'assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare in favore dei nuclei familiari di ciascuno dei marittimi deceduti o dispersi a seguito del naufragio dei motopescherecci Santa Venera e Santa Lucia iscritti nel compartimento marittimo di Catania, un sussidio straordinario di lire 50 milioni.

4. Il sussidio di cui al comma 3 è incrementato di lire 10 milioni per ciascuno dei figli, minorenni alla data dell'evento, ivi compresi i nati, dei marittimi deceduti o dispersi.

5. Le somme vengono accreditate presso l'istituto bancario segnalato dal richiedente.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 1.000 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata per l'esercizio medesimo dall'art. 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 (capitolo 35663).

Art. 2.

Proroga interventi legge regionale 26 ottobre 1998, n. 30

1. Le disposizioni, le misure di accompagnamento e i contributi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 30, si applicano per l'anno 1999 con gli stessi importi, limiti e condizioni fissati per il 1998.

2. I periodi di interruzioni tecniche della pesca decorrono per l'anno 1999 dalla data di pubblicazione della presente legge.

3. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 37.000 milioni per l'anno 1999, di cui lire 30.000 milioni per gli interventi di cui all'art. 1 e lire 7.000 milioni per gli interventi di cui all'art. 2.

4. All'onore di lire 37.000 milioni, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata per l'anno 1999 dall'art. 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 (capitolo 35663).

Art. 3.

Norme di interpretazione autentica

1. Ai fini dell'interpretazione dell'art. 29 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, la sanzione della decadenza dai premi e dalle indennità di cui all'art. 14 della legge regionale 27 maggio 1987,

n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, deve intendersi applicabile solo alle violazioni attinenti all'obbligo di osservanza dei contratti collettivi di lavoro ed esclusivamente per il personale che dal ruolino di equipaggio risulta imbarcato sul natante e all'esercizio dell'attività di pesca in periodi vietati, con riferimento all'anno in cui la violazione è stata effettuata.

2. I commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, sono abrogati.

3. Le provvidenze di cui all'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 si estendono anche ai casi di danneggiamento dei natanti, che comportino una riduzione, anche temporanea, dell'attività di pesca, avvenuti a seguito di fatti dolosi come tali definitivamente accertati dalle autorità competenti.

Art. 4.

Norma di salvaguardia comunitaria

1. Gli interventi di cui all'art. 2 della presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'art. 93, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 settembre 1999

CAPODICASA

*L'assessore regionale per la cooperazione,
il commercio, l'artigianato e la pesca*
BATTAGLIA

99R0918

LEGGE REGIONALE 28 settembre 1999, n. 25.

Modifiche della legge regionale 1° marzo 1995, n. 19, ed altre disposizioni, concernenti gli elementi di materiali da cava.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 48 dell'8 ottobre 1999)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 1° marzo 1995, n. 19

1. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 1° marzo 1995, n. 19, le parole: «le autorizzazioni relative ad attività estrattive del marmo e delle altre pietre per uso ornamentale» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni relative ad attività estrattive dei materiali lapidei di cui all'art. 39 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al marmo e alle altre pietre per uso ornamentale nonché alle calcareniti della provincia di Trapani ed al basalto dell'Etna così come individuato dal decreto dell'assessore regionale per l'industria del 16 giugno 1986.

3. Per le attività estrattive di cui al comma 1 è consentito l'affidamento allo stesso soggetto della direzione dei lavori di più cave.

4. Ai fini di cui al comma 1 le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 si applicano soltanto ai progetti di cave e torbiere indicati nello stesso decreto e nei relativi allegati.

5. Il termine di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 1º marzo 1995, n. 19, è riaperto e prorogato per un periodo di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. (Comma omissso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 2.

Soppravvenienza del vincolo paesaggistico

1. Per le cave esistenti ed autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge ricadenti in aree nelle quali è sopravvenuto vincolo di natura paesaggistica, ai fini della prosecuzione delle attività, il nulla osta della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali territorialmente competente è reso entro trenta giorni dalla richiesta dell'interessato.

Art. 3.

Limiti dell'attività estrattiva all'interno dei parchi regionali

1. Gli enti parco, nelle more dell'approvazione del piano territoriale di coordinamento e del piano regionale dei materiali di cava possono consentire, limitatamente alle zone D di parco, l'apertura di nuove attività estrattive di modesta entità, come definita dal comma 2, dell'art. 18, della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, previa individuazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dei siti idonei anche in ragione della compatibilità ambientale dell'attività estrattiva. L'individuazione dei siti è soggetta all'approvazione dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il comitato regionale per la tutela dell'ambiente.

2. La coltivazione delle cave di cui al comma 1 deve essere finalizzata esclusivamente alla produzione di materiale lapideo di pregio da utilizzare negli interventi edilizi ammessi dal regolamento del parco nonché per gli interventi da realizzare nei comuni del parco e per quelli comunque finalizzati al recupero ambientale.

3. Le coltivazioni di cui al comma 1, oltre alle prescritte autorizzazioni di legge in materia di cave, sono soggette al nulla osta dell'ente parco sentito il comitato tecnico-scientifico a condizione che si proceda al contestuale recupero ambientale delle aree di cava.

4. Per le cave esistenti ed autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e ricadenti all'interno dei parchi regionali in zone classificate D, al fine della prosecuzione delle attività occorrerà apposto nulla osta rilasciato dal presidente dell'ente parco, sentito il comitato tecnico-scientifico, purché si proceda a contestuale recupero ambientale delle aree di cava utilizzando esclusivamente tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica. Il nulla osta deve contenere adeguate prescrizioni per la minimizzazione dell'impatto ambientale e per la riduzione dei volumi estraibili autorizzati.

5. Il mancato rispetto anche di una sola delle prescrizioni dell'ente parco comporta la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.

Art. 4.

Modifica all'art. 41 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41

1. All'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, è aggiunta la seguente lettera:

«d) per l'acquisto di terreni da adibire ad attività estrattive».

Art. 5.

Competenze del consiglio regionale delle miniere

1. Le competenze attribuite alla commissione regionale per i materiali da cava ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni, sono esercitate dal consiglio regionale delle miniere, istituito ai sensi del decreto legislativo del presidente della Regione 15 ottobre 1947, n. 92, ratificato con legge regionale 6 dicembre 1948, n. 48.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è membro di diritto del consiglio regionale delle miniere il direttore dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione preposto alla direzione beni culturali.

3. È abrogato l'art. 2 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.

Art. 6.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 ottobre 1999

CAPODICASA

L'assessore regionale per l'industria ad interim
CAPODICASA

99R0919

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 0 7 0 0 0 *

L. 3.000